



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2014 (08.08)
(OR. en)**

9033/14

**PUBLIC 70
INF 125**

NOTA

Oggetto: **ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DICEMBRE 2013**

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel dicembre 2013.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL DICEMBRE 2013**3276^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 2 e 3 dicembre 2013****ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 GU L 347 del 27.12.2013, pagg. 884-891	11791/13 REV 7	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria	11838/13	Non applicabile	Non applicabile

Dichiarazione comune sulle risorse proprie

1. A norma dell'articolo 311 del TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; tale articolo prevede altresì che il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. L'articolo 311, terzo comma, del TFUE prevede che il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione sul sistema delle risorse proprie e che in tale contesto il Consiglio può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.
2. Su questa base, la Commissione ha presentato nel giugno 2011 una serie di proposte di riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Nella riunione del 7 e 8 febbraio, il Consiglio europeo ha convenuto che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ha altresì invitato gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie ad esaminare la possibilità che essa possa servire di base per una nuova risorsa propria del bilancio UE.
3. Sono necessari ulteriori lavori sulla questione delle risorse proprie. A tal fine, sarà convocato un gruppo ad alto livello composto di membri nominati dalle tre istituzioni. Esso terrà conto di tutti i contributi attuali o futuri eventualmente forniti dalle tre istituzioni europee e dai parlamenti nazionali e dovrebbe far ricorso a competenze adeguate, anche provenienti dalle autorità di bilancio e finanziarie nazionali, nonché da esperti indipendenti.
4. Il gruppo intraprenderà un riesame generale del sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica. Una prima valutazione sarà disponibile alla fine del 2014. I progressi dei lavori saranno valutati a livello politico nel quadro di riunioni periodiche con cadenza almeno semestrale.
5. I parlamenti nazionali saranno invitati ad una conferenza interistituzionale nel corso del 2016 per valutare i risultati di tali lavori.
6. In base all'esito di detti lavori, la Commissione valuterà l'opportunità di nuove iniziative relative alle risorse proprie. Tale valutazione sarà effettuata parallelamente al riesame di cui all'articolo 2 del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale nell'ottica di eventuali riforme da prendere in considerazione per il periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale.

Dichiarazione comune sul miglioramento dell'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto di intervento UE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di collaborare con l'obiettivo di realizzare risparmi e migliori sinergie a livello nazionale ed europeo al fine di migliorare l'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto dell'intervento UE. A tal fine, le istituzioni faranno tra l'altro ricorso, nel modo che ritengano più opportuno, alle conoscenze sulle migliori pratiche, alla condivisione delle informazioni, nonché alle valutazioni indipendenti disponibili. I risultati dovrebbero essere disponibili e servire da base per la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.

Dichiarazione comune

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le procedure di bilancio annuali applicate per il QFP 2014-2020 integreranno, secondo opportunità, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere, tenendo conto del modo in cui il quadro finanziario generale dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere (e assicura l'integrazione di genere).

Dichiarazione comune sull'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

Le istituzioni concordano sul seguente utilizzo dell'importo di cui all'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: 2.143 milioni di EUR per l'occupazione giovanile, 200 milioni di EUR per Orizzonte 2020, 150 milioni di EUR per Erasmus e 50 milioni di EUR per COSME.

Dichiarazione della Commissione europea sulle dichiarazioni di gestione nazionali

Nella risoluzione sul discharge del 17 aprile 2013, il Parlamento europeo ha chiesto di elaborare un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che devono essere emesse dagli Stati membri all'appropriato livello politico. La Commissione è disposta a esaminare tale richiesta e intende invitare il Parlamento europeo e il Consiglio a partecipare a un gruppo di lavoro al fine di emettere raccomandazioni entro la fine di quest'anno.

Dichiarazione della Commissione europea in tema di riesame/revisione

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 del quadro finanziario pluriennale, la Commissione conferma l'intenzione di presentare, tenuto conto dell'esito del riesame, proposte legislative di revisione del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale. In tale contesto presterà particolare attenzione al funzionamento del margine globale per i pagamenti al fine di assicurare che il massimale globale dei pagamenti resti disponibile per tutto il periodo. Esaminerà altresì l'evoluzione del margine globale per gli impegni. La Commissione terrà inoltre conto delle particolari esigenze del programma Orizzonte 2020. La Commissione esaminerà inoltre l'allineamento delle sue proposte per il prossimo QFP ai cicli politici delle istituzioni.

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE. GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 104-173	PE-CONS 67/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: AT, MT
Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 81-103	PE-CONS 66/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: MT

Le seguenti dichiarazioni riguardano entrambi i regolamenti:

Dichiarazione di Malta

Malta accoglie il programma quadro "Orizzonte 2020" come strumento chiave per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca nonché per l'attuazione dell'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020 e il rispetto degli impegni in essa assunti. A tale riguardo Malta ha partecipato pienamente e si è attivamente impegnata nei negoziati intesi a ideare un programma "Orizzonte 2020" inclusivo che ricompensi l'eccellenza e sostenga le potenzialità di quest'ultima.

Ciò nonostante, Malta non può dichiararsi d'accordo sull'ammissibilità per il finanziamento a titolo del programma quadro "Orizzonte 2020" di attività che comportano la distruzione di embrioni umani.

Essa ritiene inoltre che l'approccio del programma quadro "Orizzonte 2020" non tenga sufficientemente conto del potenziale terapeutico delle cellule staminali umane adulte.

Inoltre, Malta ritiene che ci si debba conformare pienamente al principio di sussidiarietà e astenersi dal finanziamento a livello UE delle attività di ricerca che implicano questioni relative ai principi etici fondamentali, diversi da uno Stato membro all'altro.

Dichiarazione dell'Austria relativa alla ricerca sulle cellule staminali embrionali umane

Riguardo al finanziamento pubblico della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane, la posizione dell'Austria è chiara e coerente con quella che ha assunto nell'ambito del sesto e del settimo programma quadro di ricerca dell'UE.

Il finanziamento pubblico della ricerca richiede il rispetto di elevati standard etici. L'Austria ritiene che si debba dare priorità assoluta alle cellule staminali adulte rispetto al finanziamento della ricerca che coinvolge le cellule staminali embrionali. Inoltre, in considerazione delle sentenze emesse nel frattempo dalla Corte di giustizia europea sulla questione della brevettabilità dei procedimenti basati su cellule staminali embrionali, occorrerà precisare se il loro finanziamento non debba in linea di principio essere soppresso.

Dichiarazione dell'Austria sulla ricerca in ambito energetico

L'Austria ha ripetutamente proposto che il regolamento prevedesse lo svolgimento di ricerche sulla valutazione delle potenzialità di un'economia energetica senza fissione nucleare. La nostra proposta non è stata accolta.

Dichiarazione della Commissione

Per il programma quadro Orizzonte 2020, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro etico di riferimento del 7° programma quadro per quanto riguarda le decisioni in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenere tale quadro etico in quanto, in base all'esperienza accumulata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse.

- (1) La decisione concernente il programma quadro Orizzonte 2020 esclude espressamente dal finanziamento comunitario tre settori di ricerca:
 - attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;
 - attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
- (2) Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. In uno Stato membro non saranno finanziate attività ivi vietate.
- (3) La decisione concernente Orizzonte 2020 e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

- (4) Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell'obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte. Non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (5) Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.
- (6) Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.
- (7) In determinati casi l'esame etico può essere svolto nel corso del progetto.

- (8) Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, di assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare. (9) Ciascuna proposta che supera la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo sarà presentata per approvazione agli Stati membri, che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.
- (10) La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.
- (11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo ad evitare superflue derivazioni di nuove linee cellulari staminali.
- (12) La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 7, del programma specifico

La Commissione esprime profondo rammarico per l'inclusione del paragrafo 7 nell'articolo 5, con cui si introduce la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea a progetti o a parti di progetti selezionati a seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro di cui all'articolo 5 del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020. La Commissione fa presente di non aver proposto tale procedura in nessuno degli atti settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP). Il suo obiettivo era la semplificazione dei programmi del QFP a beneficio dei destinatari di finanziamenti dell'UE. L'approvazione di decisioni di sovvenzione non sottoposte all'esame di un comitato consentirebbe di snellire la procedura riducendo i tempi di erogazione delle sovvenzioni a vantaggio dei beneficiari nonché evitando inutili oneri burocratici e finanziari. Inoltre, la Commissione ricorda che l'adozione di decisioni di sovvenzione rientra tra le sue prerogative istituzionali nel quadro dell'esecuzione del bilancio e che non dovrebbe pertanto essere soggetta alla procedura di comitatologia.

La Commissione ritiene inoltre che l'inclusione del suddetto paragrafo non possa costituire un precedente per altri strumenti di finanziamento.

Dichiarazione sulla "Corsia veloce per l'innovazione"

La Commissione intende conferire la giusta visibilità alla "Corsia veloce per l'innovazione" all'interno della comunità della ricerca e dell'innovazione, attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione prima del bando pilota nel 2015.

La Commissione non intende limitare a priori la durata delle azioni relative alla "Corsia veloce per l'innovazione". Nel valutare l'impatto di una proposta sarà tenuto sufficientemente conto di fattori quali i vincoli temporali e la situazione concorrenziale internazionale onde assicurare flessibilità a seconda delle varie specificità all'interno dei diversi settori della ricerca applicata.

Oltre all'analisi approfondita eseguita nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, il progetto pilota "Corsia veloce per l'innovazione" sarà sottoposto a un monitoraggio continuo di tutti gli aspetti pratici legati alla presentazione, alla valutazione, alla selezione e al finanziamento delle proposte nel quadro dell'invito della "Corsia veloce per l'innovazione", a partire dalla prima data limite nel 2015.

Per garantire l'efficacia del progetto pilota e assicurare l'esecuzione di una corretta valutazione, potrebbe essere necessario sostenere fino a cento progetti.

Dichiarazione della Commissione sull'energia (programma quadro)

La Commissione riconosce il futuro ruolo essenziale dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili a livello per l'utente finale, l'importanza di migliori reti e di migliori possibilità di immagazzinamento così da massimizzare il potenziale delle reti stesse e la necessità di misure di assorbimento da parte del mercato per sviluppare le capacità, migliorare la governance e superare le barriere di mercato in modo che possano essere messe in atto soluzioni in materia di efficienza energetica e di energia rinnovabile.

La Commissione si adopererà per garantire che almeno l'85%, del bilancio di Orizzonte 2020 per la sfida energetica sia destinato al settore dei combustibili non fossili e che al suo interno almeno il 15% del bilancio complessivo per la sfida energetica sia destinato ad attività che favoriscano l'assorbimento da parte del mercato delle esistenti tecnologie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica previste nel programma Energia intelligente – Europa III. Questo programma sarà attuato mediante una struttura di gestione dedicata e comprenderà anche il supporto per l'attuazione di una politica energetica sostenibile, lo sviluppo delle capacità e la mobilitazione di finanziamenti per investimenti, come è stato fatto finora.

La restante parte sarà dedicata alle tecnologie basate sui combustibili fossili e alle opzioni di sviluppo, considerate essenziali per raggiungere gli obiettivi per il 2050 e sostenere la transizione verso un sistema energetico sostenibile.

I progressi verso questi obiettivi saranno monitorati e la Commissione riferirà periodicamente sui progressi compiuti.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6, paragrafo 5 (programma quadro)

Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare nel quadro del dialogo strutturato con il Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione della ripartizione del bilancio, di cui all'allegato II di Orizzonte 2020, per priorità e obiettivi specifici all'interno delle stesse, compresa l'eventuale applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 12, paragrafo 5 (programma quadro)

Su richiesta, la Commissione europea presenterà alla commissione competente del Parlamento europeo i programmi di lavoro adottati.

Dichiarazione della Commissione sul marchio di eccellenza (programma quadro)

L'intervento a livello dell'Unione consente la concorrenza in tutta l'UE ai fini della selezione delle migliori proposte, innalzando così i livelli di eccellenza e apportando visibilità alla ricerca e all'innovazione di punta.

La Commissione ritiene che le proposte considerate positive, siano esse del Consiglio europeo della ricerca, azioni Marie Skłodowska-Curie, iniziative di creazione di equipe, strumenti per le PMI della fase 2 o proposte di progetti di collaborazione che non potrebbero essere finanziati per motivi di bilancio, continuino a soddisfare i criteri di eccellenza di Orizzonte 2020.

Su approvazione dei partecipanti, queste informazioni possono essere condivise con le autorità responsabili.

La Commissione accoglie pertanto con favore le iniziative volte a sostenere tali progetti con finanziamenti nazionali, regionali o privati. In questo contesto, anche la politica di coesione ha un ruolo fondamentale da svolgere attraverso lo sviluppo delle capacità.

Dichiarazione della Commissione sulla diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione (programma quadro)

La Commissione si impegna a istituire e mettere in atto misure volte a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa, introducendole nella nuova rubrica "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione". Il livello di finanziamento previsto per tali misure non sarà inferiore all'importo speso nel Settimo programma quadro per le azioni mirate all'ampliamento della partecipazione.

Le nuove attività della cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico intraprese nel contesto dell'ampliamento della partecipazione dovrebbero essere sostenute dal bilancio attribuito all'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione". È opportuno che le attività nell'ambito della cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico che non rientrano nel summenzionato contesto, e che in termini di bilancio dovrebbero essere di pari ordine di grandezza, siano sostenute mediante il bilancio destinato alla voce "6 L'Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive".

La maggior parte delle attività legate al meccanismo di sostegno delle politiche e alle reti transnazionali di punti di contatto nazionali dovrebbero anch'esse essere finanziate mediante il bilancio destinato alla voce "6. L'Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive".

Dichiarazione della Commissione sugli orientamenti sui criteri per l'attuazione del "bonus" (regole di partecipazione) Per quanto concerne la remunerazione aggiuntiva, la Commissione intende formulare senza indugio orientamenti sui criteri per la sua attuazione dopo l'adozione delle regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020.
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 42 (regole di partecipazione) La Commissione intende stabilire, nella convenzione di sovvenzione tipo, limiti di tempo relativi alla tutela dei risultati, tenendo conto dei limiti di tempo del Settimo programma quadro.
Dichiarazione della Commissione sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca (regole di partecipazione) In risposta alle richieste dei soggetti interessati, la Commissione si è impegnata a chiarire la questione dei costi diretti delle grandi infrastrutture di ricerca secondo quanto indicato nella presente dichiarazione. Gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno applicati ai costi delle grandi infrastrutture di ricerca aventi un valore totale di almeno 20 milioni di EUR per un dato beneficiario, calcolato come la somma dei valori storici dell'attivo delle singole infrastrutture di ricerca quali figuranti nell'ultimo bilancio di chiusura di tale beneficiario prima della data della firma della convenzione di sovvenzione, o determinato sulla base dei costi di locazione e leasing delle infrastrutture di ricerca. Al di sotto di questa soglia, gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 non saranno applicati. Le voci di costo individuali possono essere considerate costi diretti ammissibili conformemente alle disposizioni vigenti della convenzione di sovvenzione. In generale, sarà possibile dichiarare costi diretti tutti i costi che rispettano i criteri generali di ammissibilità e che sono direttamente collegati all'attuazione dell'azione, e pertanto direttamente attribuibili a essa. Nel caso di una grande infrastruttura di ricerca, che viene utilizzata per un progetto, questo vale per i costi capitalizzati e per le spese di funzionamento. Per "costi capitalizzati" si intendono i costi sostenuti al fine di istituire e/o ristrutturare la grande infrastruttura di ricerca, nonché alcuni costi legati alla riparazione o manutenzione specifica della stessa come pure di sue parti o componenti essenziali. Per "costi operativi" si intendono i costi sostenuti dal beneficiario in modo specifico per la gestione della grande infrastruttura di ricerca. Per contro, alcuni costi potrebbero non essere dichiarati quali costi diretti bensì essere ritenuti rimborsati secondo un tasso forfetario per costi indiretti, vale a dire costi di locazione, affitto o ammortamento di sedi ed edifici amministrativi. Se i costi sono dovuti solo in parte alle attività del progetto, può essere dichiarata solo la parte misurata direttamente in relazione al progetto. A tal fine occorre che il sistema di misurazione del beneficiario quantifichi con esattezza il valore reale dei costi del progetto (ad esempio indicando il consumo e/o l'uso effettivo ai fini del progetto). Ciò si verifica se la misurazione è ricavata dalla fattura del fornitore.

La misurazione dei costi è generalmente associata al tempo impiegato per il progetto, che deve corrispondere alle ore/ai giorni/ai mesi in cui l'infrastruttura di ricerca è stata effettivamente utilizzata per il progetto. Il numero complessivo di ore/giorni/mesi produttivi deve corrispondere al pieno potenziale d'uso (capacità massima) dell'infrastruttura di ricerca. Il calcolo della capacità massima includerà il tempo in cui l'infrastruttura di ricerca è utilizzabile ma non viene impiegata, tuttavia verrà tenuto debitamente conto di vincoli reali quali l'orario di apertura dell'ente e i tempi di riparazione e manutenzione (comprese la taratura e il collaudo).

Se per motivi tecnici un costo può essere misurato direttamente in relazione all'infrastruttura di ricerca ma non in relazione al progetto, un'alternativa accettabile sarà data dalla misurazione di tali costi attraverso unità di utilizzo effettivo pertinenti al progetto, sostenute da specifiche tecniche esaurienti e da dati reali e determinate sulla base del sistema di contabilità analitica dei costi del beneficiario.

I costi e la loro misurazione diretta in relazione al progetto devono essere comprovati da opportuni documenti giustificativi che consentano una pista di controllo adeguata.

Il beneficiario può dimostrare il legame diretto attraverso prove alternative convincenti.

I servizi della Commissione raccomanderanno le migliori pratiche per quanto concerne la misurazione diretta e i documenti giustificativi (ad esempio, per i costi capitalizzati: prospetti contabili accompagnati dalla politica di ammortamento del beneficiario quale parte dei suoi consueti principi contabili, mettendo in evidenza il calcolo del potenziale di utilizzo e della vita economica del bene, ed elementi che provino l'uso effettivo ai fini del progetto; per i costi operativi: fattura specifica esplicitamente contrassegnata relativa alla grande infrastruttura di ricerca, contratto, durata del progetto, ecc.). Su richiesta di un beneficiario con grandi infrastrutture di ricerca, e tenendo conto delle risorse disponibili e del principio dell'efficacia sotto il profilo dei costi, la Commissione è pronta a svolgere una valutazione ex ante della metodologia dei costi diretti del beneficiario in modo semplice e trasparente al fine di garantire la certezza giuridica. Tali valutazioni ex ante saranno prese in debita considerazione durante gli audit ex post.

Inoltre, la Commissione istituirà un gruppo composto da rappresentanti delle organizzazioni di soggetti interessati, al fine di valutare l'utilizzo degli orientamenti.

La Commissione conferma che adotterà tempestivamente gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca dopo l'adozione dei regolamenti relativi a Orizzonte 2020.

Dichiarazione della Commissione sullo strumento per le PMI

Il sostegno delle PMI a Orizzonte 2020 è di estrema importanza e rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento del suo obiettivo di promuovere l'innovazione, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. La Commissione pertanto garantirà grande visibilità al sostegno delle PMI nel quadro di Orizzonte 2020, in particolare attraverso lo strumento per le PMI nei programmi di lavoro, nelle linee guida e nelle attività di comunicazione. Sarà profuso ogni sforzo affinché per le PMI risulti facile e chiaro individuare e utilizzare le opportunità loro offerte nell'ambito degli obiettivi Sfide per la società e Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali.

Lo strumento per le PMI sarà attuato attraverso un'unica struttura di gestione centralizzata responsabile della valutazione e della gestione dei progetti, compreso l'uso di sistemi informatici e processi operativi comuni.

Lo strumento per le PMI attirerà i più ambiziosi progetti d'innovazione delle PMI. Sarà attuato principalmente con un approccio dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto in modo continuativo adeguato alle esigenze delle PMI quali delineate nell'ambito nell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI", tenendo conto delle priorità e degli obiettivi della Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali e delle Sfide della società e consentendo l'elaborazione di proposte trasversali che interessano entrambi gli ambiti, sempre mantenendo un approccio dal basso verso l'alto. Questo invito può essere rivisto/rinnovato ogni due anni, per tenere conto dei programmi strategici biennali. Se del caso, gli inviti su temi specifici di interesse strategico possono essere organizzati in aggiunta all'invito di cui sopra. Questi inviti utilizzeranno il concetto e le procedure dello strumento per le PMI così come il suo punto di accesso unico per i richiedenti e i servizi accessori di tutoraggio e coaching.

Dichiarazione della Commissione sugli articoli 3 e 4 (regole di partecipazione)

La Commissione intende includere nella convenzione di sovvenzione riferimenti alla legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti e di riservatezza, al fine di trovare l'opportuno equilibrio tra i diversi interessi.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 28 (regole di partecipazione) (opzione di un tasso di rimborso al 100% per i soggetti giuridici senza scopo di lucro per quanto concerne le azioni di innovazione)

La Commissione osserva che anche i soggetti senza scopo di lucro potrebbero svolgere attività economiche legate al mercato il cui sovvenzionamento potrebbe creare distorsioni del mercato interno. Pertanto la Commissione verificherà ex ante se le attività ammissibili sono di natura economica, se la sovvenzione incrociata delle attività economiche è adeguatamente evitata e se il tasso di finanziamento per le attività economiche ammissibili ha effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno che non vengono compensati dai suoi effetti positivi.

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 174-184	PE-CONS 68/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
---	---------------	-------------------------	-----------------------------------

Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 892-923	PE-CONS 69/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 50-73	PE-CONS 63/13	maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune di Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia sullo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia accolgono positivamente la proposta di compromesso della presidenza irlandese sul programma dell'Unione dedicato all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport per il periodo 2014-2020, che promuoverà la cittadinanza europea e rafforzerà l'Europa della conoscenza. Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia desiderano sottolineare che la proposta di compromesso precisa chiaramente che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di master avrà carattere strettamente sperimentale. Tuttavia, Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia ribadiscono che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di master non è una risposta consona alla democratizzazione e allo sviluppo di scambi internazionali, mentre la mobilità costituisce l'essenza del progetto Erasmus, uno dei programmi europei più emblematici.			

In un contesto di crescente indebitamento degli studenti e di elevatissima disoccupazione giovanile in Europa, nutriamo grande preoccupazione per la scelta di ridurre de facto il numero delle sovvenzioni per la mobilità studentesca (studi, internati) accessibili a tutte le categorie di studenti, a vantaggio dei prestiti destinati esclusivamente agli studenti di master. Inoltre, ci attendiamo che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti non provochi squilibri nella mobilità e "fuga di cervelli".

Siccome manca uno studio d'impatto - soprattutto sociale - aggiornato, Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia hanno sempre auspicato che l'attuazione dello strumento per i prestiti destinati agli studenti resti a livello sperimentale e, secondo il principio di equità, che siano incluse condizioni per l'erogazione dei prestiti che siano più favorevoli di quelle del mercato e non provochino l'indebitamento eccessivo dello studente, senza sostituire le sovvenzioni che devono restare il vettore ideale della mobilità per la formazione.

Sarebbe stato auspicabile, pertanto, limitare al 2 % la quota di bilancio destinata al nuovo strumento proposto dalla Commissione, come avrebbero voluto Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia.

Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia esortano la Commissione a garantire la protezione degli studenti dai potenziali effetti negativi dello strumento e ribadiscono inoltre il proprio impegno ad avvalersi di tutti i mezzi possibili ai fini della revisione e del riesame degli impatti della sua attuazione, specie in considerazione del carattere sperimentale che fa parte integrante dell'accordo.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 GU L 343 del 19.12.2013, pagg. 2-6	16233/13 tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione conferma che la questione di sapere se, e a quali condizioni, in un determinato caso la decisione delle autorità nazionali sulla riscossione dei contributi nel settore dello zucchero sia diventata definitiva o debba essere rivista sulla base degli importi dei contributi riveduti previsti dal nuovo regolamento del Consiglio deve essere risolta in conformità alla legislazione nazionale applicabile.	
Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) GU L 326 del 6.12.2013, pagg. 1-2	15660/13

2013/787/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/011 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca) GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 95-95	15091/13
2013/788/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/001 FI/Nokia presentata dalla Finlandia) GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 96-96	15096/13
2013/789/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/003 DE/First Solar, presentata dalla Germania) GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 97-97	15093/13

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese GU L 325 del 5.12.2013, pagg. 1-65	15702/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese GU L 325 del 5.12.2013, pagg. 66-213	15706/13
2014/115/UE: Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici GU L 68 del 7.3.2014, pagg. 1-1	16310/13
2013/756/UE: Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici con riguardo alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici GU L 335 del 14.12.2013, pagg. 32-34	7997/13

2013/728/UE: Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni GU L 332 dell'11.12.2013, pagg. 17-17	15633/13
2013/715/UE: Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all'adesione della Repubblica dello Yemen all'Organizzazione mondiale del commercio GU L 326 del 6.12.2013, pagg. 44-44	15307/13
Dichiarazione della Commissione La Commissione si compiace dell'adozione della decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'UE a favore dell'adesione della Repubblica dello Yemen. La Commissione prende atto, per quanto riguarda la posizione degli Stati membri in seno all'OMC, della proposta di adottare di comune accordo una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito a tale adesione. La Commissione rileva che si sarebbe potuta adottare una decisione dell'UE che avrebbe reso superflua tale decisione separata.	

Dichiarazione dell'Irlanda

Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella suddetta decisione saranno vincolanti per l'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultima avrà notificato di voler partecipare a detta decisione in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda provvederà affinché la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali sia garantita conformemente a dette disposizioni.

Dichiarazione del Regno Unito

Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella suddetta decisione saranno vincolanti per il Regno Unito, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultimo avrà notificato di voler partecipare a detta decisione del Consiglio in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Conclusioni del Consiglio sulla "politica industriale europea"	17202/13
Conclusioni del Consiglio sulla "politica del mercato unico"	16443/13
Conclusioni del Consiglio sulla "regolamentazione intelligente"	17227/1/13

3277ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Nusa Dua (Bali), Indonesia, il 3 e 6 dicembre 2013			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom GU L 13 del 17.01.2013, pagg. 1-73		13675/13	
3278ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 5 dicembre 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 25-32	PE-CONS 33/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione degli Stati membri

In considerazione dell'importanza di una piena partecipazione di tutti i paesi partecipanti ad azioni congiunte e al fine di realizzare completamente gli obiettivi del programma, gli Stati membri dichiarano di essere disposti a - allorché adottano posizioni in sede di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 - cercare di mantenere l'attuale prassi di finanziare le sovvenzioni al 100% dei costi ammissibili laddove questi ultimi corrispondano alle spese di viaggio e ai costi per l'alloggio, ai costi correlati all'organizzazione di eventi e alle diarie.

Dichiarazione della Grecia e di Cipro

La Grecia e Cipro sottolineano il loro impegno a favore degli obiettivi del programma Fiscalis.

In tale contesto, la Grecia e Cipro ribadiscono le loro preoccupazioni riguardo al fatto che il possibile cofinanziamento delle sovvenzioni a carico dei bilanci nazionali possa escludere dalla partecipazione alle azioni ammissibili del programma gli Stati membri sottoposti a restrizioni di bilancio.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che il massimale di bilancio del 5% introdotto per le spese amministrative nel programma FISCALIS non sia conforme all'approccio orizzontale inteso a semplificare e razionalizzare gli atti di base relativi ai programmi settoriali del QFP. Essa osserva tuttavia che tale massimale di bilancio del 5% è già applicato nel quadro dell'attuale programma FISCALIS (articolo 14, paragrafo 2) e che pertanto corrisponde a una specificità di questo programma e non può essere considerato un precedente per altri programmi del QFP.

Dichiarazione della Spagna, della Francia, del Lussemburgo e dell'Italia

Per quanto riguarda la proposta di regolamento che istituisce il programma Fiscalis 2020, la Spagna, la Francia, il Lussemburgo e l'Italia hanno preso atto della notifica di adesione formale comunicata dal Regno Unito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo n. 21 del trattato di Lisbona. Dalla giurisprudenza recente della Corte di giustizia emerge che il protocollo n. 21 non è applicabile se la base giuridica dell'atto non rientra nella parte terza, titolo V del TFUE (vd. sentenza del 22 ottobre 2013, causa C-137/12, punti da 73 a 75). Pertanto la Spagna, la Francia, il Lussemburgo e l'Italia ritengono che la notifica del Regno Unito sia priva di fondamento e, di conseguenza, non li vincoli. Detti paesi assumono questa posizione per qualsiasi altra misura che non rientra nella parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma per la quale il Regno Unito notifichi la sua adesione o ritenga di essere nella posizione di non aderire.

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 74-80	PE-CONS 65/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: DE non partecipanti: IE, UK
--	---------------	-------------------------	--

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della sua proposta che modifica il regolamento n. 539/2001 mirante a rafforzare la credibilità della politica comune in materia di visti e a garantire una maggiore solidarietà tra Stati membri. Cionondimeno la Commissione deplora il fatto che i poteri ad essa conferiti per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità riveduto siano, a suo parere, in contrasto con gli articoli 290 e 291 del TFUE. La Commissione si riserva pertanto il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili in base al trattato affinché questo punto sia chiarito dalla Corte di giustizia.

Dichiarazione di Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia concernente l'articolo 1, paragrafi 1 e 2

La modifica del regolamento 539/2001, in particolar modo per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità (articolo 1, paragrafo 1) e la clausola sospensiva (articolo 1, paragrafo 2), potrebbe avere implicazioni di ampia portata per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Intendiamo pertanto sottolineare che in base alle disposizioni pertinenti, le istituzioni competenti dell'Unione sono tenute, prima di adottare qualsiasi proposta o decisione, ad esaminare attentamente e a prendere in considerazione potenziali conseguenze politiche negative per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri che potrebbero risultare da tali proposte o decisioni. Ciò si applica in particolare alle relazioni esterne con i partner strategici. Riteniamo che, da parte sua, il Consiglio debba garantire che tali obblighi siano pienamente rispettati.

Regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 253-255	PE-CONS 101/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU
Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 256-258	PE-CONS 102/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) GU L 341 del 18.12.2013, pagg. 1-3	PE-CONS 98/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania GU L 341 del 18.12.2013, pagg. 4-9	PE-CONS 109/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE	PE-CONS 72/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Consiglio Impostare i controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione in modo efficace, efficiente, moderno ed armonizzato è essenziale per: – tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri; – combattere il commercio illecito, prevedendo nel contempo agevolazioni per le attività commerciali lecite; – garantire la protezione e la sicurezza dell'Unione e dei suoi abitanti, e la tutela dell'ambiente; – tutelare i diritti di proprietà intellettuale; – garantire il rispetto della politica commerciale comune. Al fine di esercitare siffatti controlli, è fondamentale che le dogane dispongano di strumenti idonei, come attrezzature e tecnologie di rilevamento. L'esigenza di questi strumenti si esemplifica, tra l'altro, nella relazione Europol per il 2011 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, in cui si afferma che gli effetti economici del contrabbando di sigarette rappresentano per i bilanci degli Stati membri e dell'Unione una perdita stimata nell'ordine di 10 miliardi di EUR all'anno. Attualmente, i numerosi strumenti del quadro finanziario pluriennali (QFP) disponibili per il cofinanziamento di tali strumenti non sono sfruttati al massimo. Per realizzare un'assegnazione efficiente delle risorse finanziarie, il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro la metà del 2018, una relazione sull'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di idonei strumenti per i controlli doganali nel settore di cui all'articolo 3, lettera a), del TFUE, comprendendo anche la possibilità di assegnare tali risorse tramite un fondo unico.			

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che contempla o attribuisce competenze od obblighi che rientrano nel Titolo V, Parte III, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dichiarazione dei Paesi Bassi e della Danimarca sull'articolo 14

Il programma Dogana 2020 stabilisce le norme per il finanziamento delle attività nel settore delle cooperazione doganale nell'UE. Tutte le attività previste dal programma, inclusa la creazione di squadre di esperti, sono decise nei programmi di lavoro annuali sulla base dell'articolo 14.

Le squadre di esperti sono uno strumento nuovo, che potrebbe incidere sull'equilibrio delle competenze tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione previsto nei trattati. Tenuto conto delle possibili implicazioni di rilievo delle squadre di esperti per le attività e competenze delle autorità doganali degli Stati membri, i Paesi Bassi e la Danimarca avrebbero preferito un atto di esecuzione separato per la creazione e per le norme di funzionamento di ciascuna squadra di esperti, il che consentirebbe un processo decisionale più trasparente al livello appropriato.

Alla luce di ciò,

ogniquale volta venga proposta la creazione di una squadra di esperti nel programma di lavoro, i Paesi Bassi e la Danimarca insisteranno su un'accurata valutazione della portata proposta per la squadra, la definizione di norme chiare circa il funzionamento della squadra, uno studio dettagliato del caso e un'analisi giuridica approfondita basata sui trattati UE, segnatamente per quanto riguarda le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 238-252	PE-CONS 80/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 33-49	PE-CONS 58/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 185-208	PE-CONS 70/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione sull'importo massimo attribuibile a un singolo progetto integrato

Per la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l'importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell'ambito del programma di lavoro pluriennale.

Dichiarazione della Commissione sulla situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOM

La Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell'ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d'oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull'associazione d'oltremare che fa rientrare queste materie nell'ambito della cooperazione tra l'Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell'Unione europea in questo settore.

L'azione preparatoria dell'iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l'iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell'articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 221-237	PE-CONS 77/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: AT
Dichiarazione della Commissione relativa ai loghi La Commissione ha un'identità visiva unica costituita essenzialmente dalla bandiera dell'Unione europea. Tale politica facilita l'identificazione delle attività della Commissione da parte dei cittadini europei in tutta Europa, laddove l'esistenza di vari loghi offusca tale visibilità. La Commissione si rammarica pertanto del fatto che, nel programma Europa creativa, i colegislatori abbiano imposto alla Commissione l'uso di loghi per entrambi i sottoprogrammi. La Commissione ritiene che tale decisione rappresenti un caso isolato e non costituisca un precedente per altri programmi.			
Dichiarazione della Commissione relativa alle procedure di comitato La Commissione ritiene che l'adozione di orientamenti non vincolanti da parte della stessa non debba essere soggetta alla procedura di comitato, poiché il trattato le conferisce il diritto di adottarli in piena autonomia. La Commissione ritiene pertanto che la disposizione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che stabilisce il ricorso alla procedura consultiva per l'adozione di orientamenti, non possa pregiudicare tale diritto.			

Dichiarazione della Commissione relativa al bilancio

La Commissione si rammarica del fatto che, nel programma Europa creativa, i colegislatori abbiano imposto alla Commissione una ripartizione del bilancio del programma che non ammette margini di flessibilità. La Commissione sottolinea che una rigida ripartizione del bilancio, specialmente per i programmi con una dotazione finanziaria limitata, non è conforme ai principi della sana gestione finanziaria e dell'ottimizzazione nell'assegnazione delle risorse per un periodo di programmazione di sette anni. È necessario disporre di un certo margine di flessibilità per soddisfare le esigenze operative in fase di attuazione del programma qualora intervengano cambiamenti imprevisti del contesto sociale ed economico. Per tali ragioni la Commissione ritiene che tale decisione rappresenti un caso isolato e non costituisca un precedente per altri programmi.

Dichiarazione dell'Austria

All'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'UE si impegna a rafforzare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia in Europa, a conservare il patrimonio culturale e ad appoggiare gli scambi culturali non commerciali come pure la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Inoltre l'UE si impegna a favore della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali e ha aderito nel 2006 alla pertinente convenzione dell'UNESCO.

L'Austria insiste in particolare sul rafforzamento degli scambi culturali non commerciali. Al contrario del programma culturale dell'UE per il periodo 2007-2013, il sottoprogramma "Cultura" - del nuovo programma dell'UE Europa creativa 2014-2020 - prevede anche per gli scambi culturali commerciali la possibilità di finanziamento dal bilancio dell'UE. Questo nuovo orientamento del sottoprogramma "Cultura" non incontra il sostegno dell'Austria, in quanto gli scambi culturali di interesse collettivo e quelli orientati ai profitti sono disciplinati da normative diverse e necessitano pertanto di misure di sostegno specifiche per ottenere un effetto sinergico e incentivante ottimale.

Sussiste il rischio che l'estensione delle possibilità di sostegno alle attività culturali orientate ai profitti provochi in Europa un indebolimento del settore culturale di interesse collettivo. Per tale motivo l'Austria non può accettare il testo del regolamento per quanto riguarda le pertinenti disposizioni dell'articolo 13.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

La Germania sostiene in linea di principio "Europa creativa" quale programma europeo di sostegno alla cultura e ai mezzi di informazione. Tuttavia possiamo approvare il testo nella sua forma attuale solo con gravi perplessità.

I punti che destano le nostre perplessità riguardano sia aspetti sostanziali, sia questioni relative alla competenza in materia di politica culturale, che l'articolo 167, paragrafo 5, del TFUE annovera tra le basi giuridiche del programma: dal punto di vista tedesco solo i progetti culturali senza scopo di lucro dovrebbero beneficiare di sostegno nell'ambito del sottoprogramma per la cultura. La Germania, in virtù del principio di sussidiarietà e del divieto di armonizzazione nel settore della cultura, respinge i poteri legislativi delegati previsti dagli articoli 20 e 21 e la forma giuridica prescelta, ovvero il regolamento. Criteri qualitativi di valutazione dovrebbero essere concretamente esplicitati e stabiliti dal legislatore europeo, vale a dire dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e non dalla Commissione tramite la legislazione delegata.

Regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca GU L 351 del 21.12.2013, pagg. 1-14	PE-CONS 86/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: AT, DE
---	---------------	-------------------------	---

Dichiarazione della Commissione

La Commissione riconosce l'impegno teso ad un approccio maggiormente differenziato. Ciò nonostante, tenendo conto della clausola di "assenza di parere" prevista dalla direttiva 96/16/CE relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, essa ricorda che il ricorso all'articolo 5, paragrafo 4, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) deve corrispondere all'esigenza specifica di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nei casi in cui non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione, esso non può essere semplicemente considerato un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato in un considerando.

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 GU L 348 del 20.12.2013, pagg. 129-171	PE-CONS 76/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazioni della Commissione 1. La Commissione ricorda che la decisione di presentare progetti per ottenere un finanziamento a titolo del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è prerogativa degli Stati membri e che su tale prerogativa non incidono in alcun modo le percentuali indicative per obiettivi specifici di trasporto elencate nella parte IV dell'allegato. 2. La Commissione deplora vivamente l'inclusione dell'articolo 18 che introduce la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a progetti o parti di progetti selezionati a seguito di ogni invito a presentare proposte sulla base dei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 17 del regolamento sul Meccanismo per collegare l'Europa. La Commissione fa presente di non aver proposto tale procedura in nessuno degli atti settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP). Il suo obiettivo era la semplificazione dei programmi del QFP a beneficio dei destinatari di finanziamenti dell'UE. L'approvazione delle decisioni di sovvenzione senza l'esame del comitato permetterebbe di accelerare la procedura, riducendo i tempi di concessione delle sovvenzioni a beneficio dei promotori dei progetti ed evitando costi e adempimenti burocratici non necessari. La Commissione ricorda inoltre che l'adozione di decisioni in materia di sovvenzioni rientra nelle sue prerogative istituzionali relative all'esecuzione del bilancio e che esse pertanto non dovrebbero essere adottate mediante la procedura di comitato. La Commissione ritiene inoltre che l'inclusione dell'articolo 18 non possa servire da precedente per altri strumenti di finanziamento data la particolare natura dei progetti infrastrutturali in termini di impatto sul territorio degli Stati membri.			

3. La Commissione deplora l'inclusione all'articolo 2, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 2, dei riferimenti ai costi dell'agenzia esecutiva incaricata dalla Commissione di applicare parti specifiche del Meccanismo per collegare l'Europa nel contesto delle azioni di sostegno al programma. La Commissione ricorda che è sua prerogativa decidere, previa un'analisi costi-benefici, se istituire un'agenzia esecutiva e affidarle determinati compiti relativi alla gestione di un programma, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. L'esecuzione di un'analisi costi-benefici allo scopo di affidare determinati compiti a un'agenzia esecutiva per la realizzazione del Meccanismo per collegare l'Europa non dovrebbe essere vanificata dal testo del regolamento CEF. La Commissione ritiene inoltre che il massimale non possa servire da precedente per altri strumenti di finanziamento data la particolare natura dei progetti infrastrutturali gestiti dall'agenzia.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

L'armonizzazione dei corridoi merci è diventata un elemento dei negoziati nelle discussioni sul regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

La Germania desidera dichiarare ancora una volta di non essere generalmente contraria all'armonizzazione dei corridoi merci con altre strutture di corridoio.

In questo contesto la Germania ha esplicitamente sottolineato che le condizioni e le norme del regolamento (UE) n. 913/2010 che disciplina i corridoi esistenti devono applicarsi in caso di modifiche o prolungamento dei corridoi merci. La Germania ha anche rilevato l'assoluta necessità di tener conto dell'esperienza acquisita con i corridoi esistenti, i primi dei quali diventeranno operativi nel novembre 2013.

Con la presente dichiarazione, la Germania desidera ribadire la sua posizione. Le nostre preoccupazioni concernenti gli aspetti formali della procedura scelta non sono state dissipate.

Dichiarazione del Regno Unito

In generale, il Regno Unito sostiene lo sviluppo dei corridoi merci ferroviari qualora ciò avvenga conformemente ai meccanismi già in atto previsti dal regolamento sui corridoi merci ferroviari (913/2010), laddove vi sia in tal senso una giustificazione di mercato provata. Partecipiamo già a discussioni con altri Stati membri e la Commissione europea conformemente al suddetto regolamento per prolungare il corridoio 2 attraverso il Canale della Manica e fino a Londra. Questa decisione si basa su una solida analisi di mercato e dei benefici socioeconomici.

L'armonizzazione dei corridoi merci è diventata un elemento dei negoziati nelle discussioni sul regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

Tuttavia non riteniamo corretto utilizzare detto regolamento per proporre modifiche ai corridoi merci ferroviari o stabilire per gli stessi delle scadenze temporali. Questa impostazione aggira le procedure di approvazione garantite dalla normativa preesistente e non è stata concordata con i rispettivi Stati membri interessati, né è suffragata da un'analisi di mercato e dei benefici socioeconomici.

Riteniamo che i prolungamenti proposti per i corridoi merci ferroviari abbiano un impatto diretto sul territorio di uno Stato membro. Pertanto, il prolungamento proposto dovrebbe essere soggetto all'approvazione dello Stato membro interessato, come previsto dall'articolo 172, secondo comma del trattato.

Per il Regno Unito, questo significherebbe che l'inserimento di siti che prolungano oltre Londra il corridoio merci ferroviario richiede il nostro accordo. Non appoggiamo questo inserimento e Londra dovrebbe rimanere il punto finale dei corridoi merci ferroviari del Regno Unito.

Più in generale, riteniamo che i prolungamenti dei corridoi merci ferroviari debbano essere realizzati solo se suffragati da una positiva analisi dei benefici socioeconomici.

In definitiva, ci asteniamo sul regolamento che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa.

Dichiarazione della Lettonia

La Lettonia sostiene gli obiettivi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa e accoglie con favore i risultati complessivi delle discussioni su tale proposta.

Nel frattempo, la Lettonia mantiene le sue preoccupazioni concernenti la proposta di sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (di seguito – il regolamento sui corridoi merci ferroviari).

La proposta di compromesso finale riguardante il prolungamento del corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico", nel caso della Lettonia, per il periodo compreso tra il 10 novembre 2020 al più tardi e il completamento della linea ferroviaria baltica con scartamento nominale di 1435 mm, si applicherebbe a una linea ferroviaria con scartamento di 1520 mm. Senza una giustificazione basata su una solida analisi costi-benefici, la Lettonia mantiene dubbi sostanziali sul possibile interesse dei richiedenti per quanto riguarda questa parte del corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico". Pertanto la Lettonia non prevede che possa essere raggiunto il giusto equilibrio tra costi e benefici socioeconomici.

Fino al completamento e di conseguenza all'inserimento della linea ferroviaria baltica con scartamento nominale di 1435 mm nel corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico" è praticamente impossibile un traffico ferroviario ininterrotto verso questo prolungamento del corridoio merci ferroviario a causa delle differenze di scartamento.

Pertanto la ripartizione delle tracce come pure il coordinamento delle questioni operative per questa sezione del corridoio merci ferroviario devono essere effettuati separatamente dalla parte con scartamento nominale di 1435 mm. In aggiunta a quanto già detto, la Lettonia esprime preoccupazioni riguardo all'impostazione utilizzata - sostituire l'allegato del regolamento sui corridoi merci ferroviari senza rivedere anche il testo principale del regolamento che solleva dubbi in quanto non sono state debitamente rispettate varie disposizioni quali i criteri per l'individuazione di ulteriori corridoi merci ferroviari (articolo 4) come pure le disposizioni per l'individuazione di ulteriori corridoi merci (articolo 5, in particolare i paragrafi 3 e 4). La Lettonia è fermamente convinta che la linea più appropriata per il prolungamento del corridoio merci ferroviario "Mare del Nord – Baltico" sia la linea ferroviaria baltica con scartamento nominale di 1435 mm, che dopo la sua costruzione dovrà essere pienamente integrata in tutte le strutture e procedure del corridoio merci "Mare del Nord – Baltico" come stabilito nel regolamento sui corridoi merci ferroviari.			
Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 1-24	PE-CONS 26/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo interistituzionale GALILEO (GIG)

1. Data l'importanza, l'unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

1. Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l'obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all'ESA;
- b) gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;
- d) l'efficacia delle modalità di gestione; e
- e) la revisione annuale del programma di lavoro.

2. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l'esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.

3. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.

4. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:

- 3 del Consiglio
- 3 del Parlamento europeo
- 1 della Commissione,

e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l'anno).

5. Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.

Dichiarazione del Consiglio sul coinvolgimento di esperti in materia di sicurezza degli Stati membri

Considerando le implicazioni in materia di sicurezza in relazione ai sistemi e al loro funzionamento, il Consiglio sottolinea che è essenziale che la Commissione consulti gli esperti in materia di sicurezza competenti degli Stati membri e tenga conto pienamente del loro parere, nel predisporre gli obiettivi ad alto livello necessari per garantire la sicurezza dei programmi.

Il Consiglio sottolinea l'intenzione degli Stati membri di designare come esperti in questa procedura i rappresentanti delle rispettive autorità nazionali nel consiglio di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito dalla decisione 2009/334/CE della Commissione. Richiama inoltre l'attenzione sulla posizione degli Stati membri secondo cui tali esperti dovrebbero, nella misura del possibile, consigliare la Commissione sulla base di un consenso. Il Consiglio si compiace dell'intenzione della Commissione di collaborare con detti esperti a tal fine.

Il Consiglio ribadisce l'importanza delle suddette consultazioni e la necessità che la Commissione tenga pienamente conto del parere degli esperti degli Stati membri. Il Consiglio si riserva il diritto di prendere in considerazione le opzioni previste dal regolamento relativo ai sistemi europei di radionavigazione via satellite, in particolare la formulazione di obiezioni nei confronti dei rispettivi atti delegati.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14, paragrafo 1

1. Nel preparare gli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla contemporanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti in questione al Parlamento europeo e al Consiglio, svolgerà consultazioni appropriate e trasparenti con largo anticipo, se necessario anche per quanto riguarda il risvolto pratico che sarà dato a tali atti delegati, in particolare con esperti delle autorità nazionali di tutti gli Stati membri che saranno responsabili dell'attuazione degli atti delegati quando siano stati adottati o modificati e terrà pienamente conto dei pareri di detti esperti.

2. Data la particolare importanza delle questioni di sicurezza nazionale nel contesto della preparazione, dell'elaborazione e della modifica e se del caso della concreta messa in applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione si rallegra dell'intenzione degli Stati membri di designare come esperti in questa procedura i rappresentanti delle rispettive autorità nazionali nel consiglio di sicurezza dei sistemi GNSS europei istituito dalla decisione 2009/334/CE della Commissione, e si compiace della posizione degli Stati membri secondo cui tali esperti, collaborando con la Commissione, dovrebbero cercare, nella misura del possibile, di consigliare la Commissione sulla base di un consenso.

Dichiarazione della Francia, della Germania e del Regno Unito

La Francia, la Germania e il Regno Unito ricordano che il ricorso agli atti delegati è giustificato solo quando vi è l'esigenza comprovata di integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo, mentre il trattato riserva all'atto legislativo stesso gli elementi essenziali di un determinato settore. Il potere di delega non può pertanto essere considerato una variabile di aggiustamento dei negoziati.

Nella fattispecie, la Francia, la Germania e il Regno Unito ritengono che le questioni di sicurezza, per le quali è in questo caso previsto il ricorso agli atti delegati, avrebbero dovuto rientrare nell'atto di base. Si rammaricano inoltre del ricorso combinato agli atti delegati e alle misure di esecuzione, che non può costituire in nessun caso una semplificazione né contribuire alla leggibilità e all'accessibilità delle norme. Presteranno pertanto particolare attenzione al contenuto degli atti delegati che potrebbero essere successivamente adottati in questo contesto.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

In ragione dell'importanza delle questioni di sicurezza, la Repubblica federale di Germania desidera sottolineare che il 25.11.2013 il Comitato per la sicurezza del Consiglio ha adottato all'unanimità un parere sulla decisione delegata della Commissione relativa all'adozione di norme minime comuni per il servizio pubblico regolamentato (PRS) del programma del GNSS europeo (doc 16439/13).

In tale parere, il Comitato per la sicurezza del Consiglio ha concluso che gli atti delegati in generale sono strumenti inadeguati per affrontare questioni sensibili sotto il profilo della sicurezza, dato che il Consiglio potrebbe adottare unicamente un approccio basato sulla logica "tutto o niente" durante il processo di adozione formale. Il suddetto comitato ha inoltre dichiarato che tale aspetto dovrebbe essere considerato dal legislatore al momento di adottare atti legislativi futuri riguardanti la sicurezza.

Questo parere non era stato presentato al momento dei negoziati sul regolamento GNSS all'inizio dell'anno e pertanto non ha potuto essere preso in considerazione.

Ciononostante, è opportuno tenerne conto per le future modifiche del regolamento GNSS.

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE GU L 348 del 20.12.2013, pagg. 1-128	PE-CONS 42/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune della Slovenia e della Croazia In vista della prossima revisione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (il regolamento), la Slovenia e la Croazia concordano di valutare uno studio comune. Prendendo in considerazione il tracciato più appropriato della rete TEN-T tra i pertinenti nodi principali/centrali (ad es. Lubiana, Zagabria, Monaco, Vienna), lo studio mirerebbe ad esplorare il tracciato più appropriato del collegamento ferroviario tra Zagabria e Maribor. Lo studio terrebbe conto di tutti i costi e benefici pertinenti sul piano sociale, economico, finanziario, climatico e ambientale, dei futuri bisogni e flussi di trasporto nonché della metodologia e degli obiettivi stabiliti nel regolamento. Sarà chiesto alla Commissione europea di cofinanziare detto studio.			

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia deplora la mancata inclusione del Porto di Civitavecchia nell'allegato II del Regolamento Linee Guida TEN.

La richiesta di includere il porto di Civitavecchia tra i porti della rete centrale (Core Network) è stata avanzata ripetutamente sia in sede tecnica che a livello politico. Anche in sede parlamentare l'inclusione è stata ripetutamente richiesta.

Il Porto di Civitavecchia serve il nodo urbano prioritario di Roma, che oltre ad essere Capitale, sulla base della metodologia europea, è un nodo MEGA ed una Larger Urban Zone (LUZ) con oltre 1 milione di abitanti.

L'art. 47.1 del regolamento Linee guida e la metodologia adottata dalla Commissione UE (doc. SEC(2011) 101 final del 19 gennaio 2011, allegato II punto 2)¹ sanciscono l'inclusione del porto di Civitavecchia nella rete centrale (Core Network).

Il porto di Civitavecchia è al vertice del ranking europeo per numero di imbarchi, sbarchi e transiti.

La distanza geografica del porto di Civitavecchia dal nodo urbano di Roma è giustificata dalle caratteristiche dei fondali.

È inoppugnabile che il porto di Civitavecchia per ragioni storiche e geografiche riveste il ruolo di porto principale a servizio della città di Roma. Civitavecchia è il Porto di Roma.

L'Italia si riserva di intraprendere ogni iniziativa che possa porre rimedio alla ingiustificata mancata inclusione di Civitavecchia nella rete centrale (Core Network).

Dichiarazione della Commissione

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

¹ Il testo del regolamento linee guida dispone (art. 47.1, primo trattino) che i nodi della core network comprendono "i **nodi urbani, inclusi i loro porti ed aeroporti**". Alla luce della metodologia della Commissione (allegato II, punto 2.2, pag. 25 nella versione in inglese) sono nodi primari urbani: "le capitali di uno Stato membro dell'UE", le "Metropolitan Growth Area" (MEGA), e "le conurbazioni che superano 1 milione di abitanti".

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom GU L 13 del 17.1.2013, pagg. 1-73	13675/13
3279^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR)	12653/13
Dichiarazione della Danimarca A norma dell'articolo 29 dell'accordo, la Commissione europea può notificare al Canada che la Danimarca ha scelto di vincolarsi all'accordo. La notifica della Commissione europea al Canada concernente la Danimarca può aver luogo solo se quest'ultimo paese, in conformità dei suoi requisiti costituzionali, ha adottato i provvedimenti necessari per vincolarsi agli accordi dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Fino ad allora la Danimarca non è vincolata all'accordo né è soggetta alla sua applicazione, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	

Conclusioni del Consiglio sulle segnalazioni basate sull'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1987/2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II	17112/13
Dichiarazione della Commissione La Commissione riconosce l'importanza di aumentare l'efficienza delle misure restrittive nei confronti di cittadini di paesi terzi vietando loro effettivamente l'ingresso o il transito nello spazio Schengen. A tal fine sostiene pienamente l'iniziativa della presidenza. Si deve tuttavia sottolineare che l'attuazione di tali misure restrittive spetta in primo luogo agli Stati membri in quanto i) esse sono previste dalle decisioni PESC e ii) gli Stati membri hanno un accesso esclusivo al SIS II. Un meccanismo di revisione coordinato potrà pertanto avere successo solo se gli Stati membri si adopereranno al massimo per migliorare la qualità dei dati e le procedure nazionali.	
Conclusioni del Consiglio sull'evacuazione di massa in caso di catastrofe nell'Unione europea	16155/13
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti di breve durata tra l'Unione europea e il Regno del Marocco	16084/13
Conclusioni del Consiglio che adottano il programma di lavoro 2014-2016 dell'UE volto a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza di persone e cose e per l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, in particolare le partite di calcio, di dimensione internazionale	16373/13
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione	16611/13

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione	16612/13 + COR 1
Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione	16613/13 + COR 1
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve prendere nell'ambito della nona conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) con riguardo alla sicurezza alimentare, la gestione dei contingenti tariffari e il meccanismo di sorveglianza	15637/13
Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro i reati generati dall'odio nell'Unione europea	17057/13
Conclusioni del Consiglio sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione	16783/13
Conclusioni del Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	16622/13

3280^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Bruxelles il 9 e 10 dicembre 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2013/744/UE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia GU L 333 del 12.12.2013, pagg. 73-74	14711/13 + COR 1 + COR 2 + ADD 1
2013/745/UE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia GU L 333 del 12.12.2013, pagg. 75-76	14929/13 + COR 2 + ADD 1

Dichiarazione delle delegazioni BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI e UK Le succitate delegazioni desiderano richiamare l'attenzione sull'attuazione del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo (CQCT) dell'OMS e chiedono alla Commissione di compiere ogni sforzo possibile per limitare oneri amministrativi sproporzionati per le amministrazioni o l'industria.
Dichiarazione delle delegazioni BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI e UK In virtù dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della CQCT, l'Unione dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Le succitate delegazioni confermano che occorre procedere, in seno ai pertinenti organi del Consiglio, ad una discussione approfondita in materia di competenze e si dovrà approvare un elenco completo e dettagliato delle competenze nel contesto della decisione relativa alla conclusione del protocollo, conformemente al regolamento interno.
Dichiarazione delle delegazioni BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, NL, AT, PT, RO, SI e FI Data l'importanza di giungere, entro tempi ragionevoli, ad un accordo sulla decisione relativa alla firma del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco, nella fase della firma il Consiglio ha deciso di non individuare nei dettagli le disposizioni del presente protocollo che contengono obblighi per le parti contraenti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, alla definizione di reato e alla cooperazione di polizia. A prima vista si tratta degli articoli 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 e 30 del protocollo; il Consiglio intende tuttavia esaminare ulteriormente la questione per poter disporre di un elenco al momento dell'adozione della decisione relativa alla conclusione del protocollo.

Dichiarazione delle delegazioni AT e RO

Le succitate delegazioni ritengono che le decisioni del Consiglio prese in conformità dell'articolo 218 del TFUE riguardino sempre un accordo nel suo insieme. La divisione di un accordo in varie decisioni facenti riferimento a singoli articoli non è giuridicamente valida.

Dichiarazione delle delegazioni IT, PL, PT, SK e RO

Le succitate delegazioni si rallegrano particolarmente delle disposizioni sul tracciamento e rintracciamento previste all'articolo 8 del "Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco". Tali delegazioni chiedono pertanto alla Commissione di garantire che, qualora la proposta di revisione della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco preveda misure sul tracciamento e rintracciamento, queste ultime debbano essere coerenti con quelle del protocollo.

Dichiarazione delle delegazioni BG, CZ, DK, DE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, SE, FI e UK

Il punto focale globale per la condivisione di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 8 e 9 del protocollo, non deve essere un sistema di base dati globale. Secondo l'interpretazione delle succitate delegazioni la disposizione relativa all'accesso ad una base dati di un fabbricante da parte dell'autorità competente nella giurisdizione del fabbricante di tabacco, deve essere considerata come conforme ai requisiti del punto focale globale per la condivisione di informazioni.

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Ai sensi dell'articolo 4 del TFUE, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è un settore di competenza concorrente. Poiché il protocollo non incide su norme interne vigenti dell'UE in questo settore o ne modifica la portata, l'UE non ha acquisito la competenza esterna esclusiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE e questo settore resta quindi di competenza concorrente.

Il Regno Unito ritiene pertanto che, in questo particolare insieme di circostanze, una distinta decisione del Consiglio che autorizza l'UE a firmare il protocollo concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sia necessaria.

Dichiarazione del Consiglio

L'articolo 6 del protocollo verrà attuato nell'UE mediante il sistema previsto dalla direttiva 2008/118/CE nella misura in cui esso riguarda i tabacchi lavorati ai sensi della direttiva 2011/64/UE (sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo).

Dichiarazioni della Commissione

1. La Commissione ritiene ingiustificato, nel caso presente, limitare la decisione del Consiglio in merito alla firma a questioni sulle quali l'Unione ha competenza esclusiva. I settori di competenza esclusiva nel protocollo sono fondamentali e non possono essere scissi dalla parti che rientrano nella sfera della competenza concorrente. A parere della Commissione, è opportuno interpretare la firma dell'Unione come un'indicazione della sua intenzione di considerare la conclusione del protocollo nella sua integralità, separatamente dagli Stati membri che agiscono con reciprocità, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del TUE.
2. La Commissione ritiene che, in linea di massima, sia prematuro e non necessario, in fase di firma, includere dichiarazioni che riguardino l'attuazione del protocollo. In particolare una dichiarazione formulata dagli Stati membri sembra riferirsi a questioni non ancora definite, il cui funzionamento e la cui attuazione risultano tuttora ignoti. Ne consegue che una posizione definitiva dell'UE su tali questioni, ad esempio l'attuazione del protocollo per quanto riguarda la gestione dei dati con il punto focale globale per la condivisione di informazioni, di cui all'articolo 8, paragrafo 8 del protocollo, possa essere raggiunta solo quando tutte le opzioni disponibili sul piano tecnico e amministrativo saranno note all'UE e agli Stati membri.

Regolamento (UE) n. 1325/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune GU L 334 del 13.12.2013, pagg. 2-3	16241/13
Regolamento (UE) n. 1326/2013 del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune GU L 334 del 13.12.2013, pagg. 4-5	16243/13
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	15552/13
Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 329 del 10.12.2013, pagg. 41-43	16799/13
Decisione 2013/729/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) GU L 332 dell'11.12.2013, pagg. 18-18	15843/13

Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni GU L 332 dell'11.12.2013, pagg. 19-30	16234/13
Decisione 2013/725/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa GU L 329 del 10.12.2013, pagg. 39-40	15865/13
Conclusioni del Consiglio sul tema "L'efficacia dei meccanismi istituzionali per il progresso delle donne e la parità di genere"	17605/13
Raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri	16790/13
Conclusioni del Consiglio sul tema "Processo di riflessione su sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili"	16570/13

Adozione di un atto legislativo a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 9 al 12 dicembre 2013)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 22-61	17446/13 PE-CONS 119/13	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 1-21	17447/13 PE-CONS 118/13	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure GU L 18 del 21.1.2014, pagg. 1-51	17697/13 PE-CONS 145/13	Non applicabile	Non applicabile
Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure GU L 18 del 21.1.2014, pagg. 52-69	17698/13 PE-CONS 146/13	Non applicabile	Non applicabile

3281^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 10 e 18 dicembre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che stabilisce che la Polonia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013	16853/13
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia	16852/13
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 23/2012 della Corte dei conti europea: "Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?"	16734/13
2013/746/EU: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2013, recante modifica del suo regolamento interno GU L 333 del 12.12.2013, pagg. 77-78	16003/13
Conclusioni del Consiglio sull'intensificazione della lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco nell'UE	16644/13
Regolamento (UE) n. 1331/2013 del Consiglio, del 10 dicembre 2013, che adegua, a decorrere dal 1 ^o luglio 2012, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea GU L 335 del 14.12.2013, pagg. 1-2	16208/13
Regolamento di esecuzione (EU) n. 1361/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che attua il regolamento (EU) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 343 del 19.12.2013, pagg. 7-8	17805/13

3282^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1342/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Federazione russa in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 GU L 338 del 20.12.2013, pagg. 1-10	16733/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 GU L 338 del 20.12.2013, pagg. 11-22	16740/13

3283^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 12 dicembre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2013/759/UE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11 °Fondo europeo di sviluppo GU L 335 del 14.12.2013, pagg. 48-49	15946/13
Conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione sul sostegno dell'UE alla governance democratica, con particolare attenzione all'iniziativa sulla governance	16186/13
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul finanziamento dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile oltre il 2015	16718/13
Conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale 2013 sulle politiche dell'Unione europea in materia di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2012	17166/13
Conclusioni del Consiglio sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo	17555/13

3284^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 13 dicembre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2013/790/UE: 2013/790/UE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2013, relativa all'accettazione, a nome dell'Unione, dell'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 98-99	12713/13 + COR 1
2013/791/Euratom: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 100-102	16372/13
Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare GU L 77 del 15.3.2014, pagg. 109-116	16737/13
Regolamento (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) No 1990/2006 GU L 346 del 20.12.2013, pagg. 7-11	16635/13 + COR 1

Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 GU L 346 del 20.12.2013, pagg. 1-6	16633/13 + COR 1		
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo bilaterale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la partecipazione della Confederazione svizzera al programma Erasmus+ per istruzione, formazione, gioventù e sport	15682/13		
Decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 335 del 14.12.2013, pagg. 50-51	16767/13		
Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 335 del 14.12.2013, pagg. 3-7	17083/13 + COR 1		
3285^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 16 e 17 dicembre 2013			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 259-280	PE-CONS 81/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 281-288

PE-CONS 82/13

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 289-302	PE-CONS 83/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.			
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 11, paragrafo 2 La Commissione condivide l'obiettivo espresso dal Parlamento europeo di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato per quanto concerne gli aiuti operativi concessi alle imprese stabilite nelle regioni ultraperiferiche e destinati a compensare i costi aggiuntivi sostenuti in tali regioni a causa della loro particolare situazione socio-economica. Secondo il progetto di un futuro regolamento generale di esenzione per categoria, quale pubblicato di recente dai servizi della Commissione, gli aiuti operativi destinati a compensare determinati costi aggiuntivi sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle suddette regioni sarebbero considerati compatibili con il mercato interno ai sensi delle condizioni ivi previste e sarebbero pertanto esenti dalla notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ritiene che in tal modo si offrirà una solida base per il raggiungimento della semplificazione desiderata e si terranno in debito conto le osservazioni formulate dagli Stati membri durante il processo di consultazione in corso in vista dell'approvazione del regolamento nel 2014.			

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 470-486	PE-CONS 87/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 303-319	PE-CONS 84/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECT Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione. In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.			

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.

Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 320-469	PE-CONS 85/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67 Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).			
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 145, paragrafo 7 Il Consiglio e la Commissione confermano che, ai fini dell'articolo 145, paragrafo 7 dell'RDC, il riferimento all'espressione "normativa applicabile" con riguardo alla valutazione di gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo comprende le interpretazioni di tale normativa rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale dell'Unione europea o dalla Commissione applicabili alla data in cui le dichiarazioni di gestione, i rapporti annuali di controllo e i pareri di audit pertinenti sono stati presentati alla Commissione.			

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i) degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
- ii) degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

– per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;

– l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

– il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 123, paragrafo 5

La finalità di questa disposizione è assicurare che sia garantita la reale indipendenza delle autorità di audit nei casi in cui l'entità del programma operativo comporta rischi più elevati, senza mettere in discussione le modalità organizzative delle autorità di audit per le quali l'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato l'effettiva indipendenza e affidabilità.

La Commissione si adopererà attivamente per applicare le disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1198/2006 del Consiglio così da essere in grado, allorché giungerà alla conclusione che i criteri sono soddisfatti, di informare lo Stato membro, non appena possibile e comunque prima della fine del 2013, che può affidarsi principalmente al parere dell'autorità di audit.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 22

1. La Commissione ritiene che lo scopo principale del quadro di riferimento dei risultati sia quello di stimolare la realizzazione efficace dei programmi, con il conseguimento dei risultati attesi, e che le misure di cui ai paragrafi 6 e 7 vadano applicate tenendo debitamente conto di tale finalità.
2. Se, ai sensi del paragrafo 6, la Commissione sospende del tutto o in parte i pagamenti intermedi per una priorità, lo Stato membro può continuare a presentare richieste di pagamento in relazione a tale priorità per evitare il disimpegno per il programma di cui all'articolo 86.
3. La Commissione conferma che applicherà le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, affinché non vi sia una doppia perdita di fondi per mancato conseguimento degli obiettivi connesso ad un uso insufficiente dei fondi per una priorità. Se una parte degli impegni relativi a un programma sono stati disimpegnati a seguito dell'applicazione degli articoli da 86 a 88, con una conseguente riduzione dell'importo del sostegno per la priorità, ovvero se, al termine del periodo di programmazione, risulti una sottoutilizzazione dell'importo destinato alla priorità, gli obiettivi indicati nel quadro di riferimento dei risultati vengono adeguati proporzionalmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 7.

Dichiarazione della Commissione relativa al testo di compromesso sugli indicatori

La Commissione conferma che completerà i suoi documenti orientativi sugli indicatori comuni relativi a FESR, FSE, Fondo di coesione e cooperazione territoriale europea in consultazione con le rispettive reti di valutazione, comprendenti esperti nazionali di valutazione, entro tre mesi dall'adozione dei regolamenti. Tali documenti orientativi includeranno definizioni di ogni indicatore comune e metodologie di raccolta e rendicontazione dei dati relativi a tali indicatori.

Dichiarazione della Commissione sullo scaglionamento degli interventi, nel quadro dei programmi operativi della politica di coesione del periodo di programmazione 2007-2013, nel periodo di programmazione 2014-2020

In linea di principio gli Stati membri devono garantire che tutti gli interventi siano operativi, ossia conclusi e applicati, alla data di presentazione dei documenti di chiusura al fine di dichiarare ammissibili le spese ad essi correlate. Si ricorda che ciascun intervento dovrebbe essere selezionato e attuato per contribuire al conseguimento degli obiettivi di un particolare programma e asse prioritario.

Gli Stati membri sono responsabili della definizione di ciascun intervento, compresi l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i risultati del medesimo. Ciò conferisce agli Stati membri la flessibilità necessaria per selezionare gli interventi di sostegno che saranno operativi entro la fine del periodo di programmazione.

A titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero dover adeguare un intervento selezionato che non può essere concluso entro la fine del periodo scaglionandone l'attuazione su due periodi di programmazione. La Commissione conferma l'esistenza di tale flessibilità, fatte salve le condizioni stabilite ai fini della chiusura del programma (orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)). In tal caso, le due fasi costituiscono interventi distinti, ciascuno dei quali sarà attuato conformemente alle norme applicabili per i rispettivi periodi di programmazione, benché per garantire l'operatività dell'intervento occorra definire per ciascuna fase l'obiettivo globale da conseguire dopo l'attuazione di entrambe le fasi.

Inoltre, qualora si preveda che il periodo di attuazione sia più lungo del periodo di programmazione, la Commissione può approvare lo scaglionamento dei grandi progetti nella decisione di autorizzazione di un grande progetto o in una sua successiva modifica.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 127 relativo al campionamento non statistico

Relativamente alla questione del campionamento non statistico la Commissione segnala che l'articolo 127, paragrafo 1, dispone che tale campione interessi almeno il 5% degli interventi per i quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un esercizio contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile. Essa fa inoltre notare che gli orientamenti emessi dalla Commissione sui metodi di campionamento per le autorità di audit per il periodo di programmazione 2007-2013 indicano che la dimensione del campione in caso di campionamento non statistico non deve essere generalmente inferiore al 10 % della popolazione di interventi. La Commissione ritiene che la possibilità di ridurre al 5% le dimensioni del campione degli interventi presenti il rischio che il campione sia insufficientemente rappresentativo e abbia pertanto l'effetto di indebolire l'affidabilità dell'audit.

Dichiarazione della Commissione sulle aliquote forfettarie

La Commissione prende atto del vivo desiderio espresso dagli Stati membri affinché siano stabilite quanto prima le percentuali di entrate forfettarie per i settori o i sottosettori nel campo delle TIC, della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e dell'efficienza energetica, a norma dell'articolo 61 del regolamento sulle disposizioni comuni. L'istituzione di aliquote forfettarie richiede dati storici attendibili e rappresentativi per garantire che l'aliquota forfettaria abbia una base solida e per ridurre al minimo i rischi di finanziamento eccessivo. La Commissione preparerà pertanto la procedura di gara per l'avvio di uno studio finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati necessari in tutta l'UE senza attendere l'adozione del pacchetto legislativo, si impegnerà a pianificare e gestire lo studio e a trarre conclusioni dai suoi risultati in modo da poter adottare un atto delegato che stabilisca le aliquote forfettarie per tali settori o sottosettori il più presto possibile, e comunque entro il 30 giugno 2015.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23

La Commissione conferma che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle disposizioni comuni, emetterà orientamenti sotto forma di una comunicazione della Commissione nella quale spiegherà come prevede che siano applicate le disposizioni relative alle misure per collegare l'efficacia dei Fondi ESI a una sana gestione economica di cui all'articolo 23 dell'RDC. Gli orientamenti interesseranno, in particolare, i seguenti elementi:

- in relazione al paragrafo 1, la nozione di "revisione" e i tipi di "modifiche" degli accordi di partenariato e dei programmi che potrebbero essere richieste dalla Commissione, nonché un chiarimento su cosa possa costituire "un'azione efficace" ai fini del paragrafo 6;
- in relazione al paragrafo 6, un'indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti, compresi i criteri che possono risultare pertinenti nel determinare i programmi che potrebbero essere sospesi o il livello di sospensione dei pagamenti.

Dichiarazione della Commissione sulla modifica degli accordi di partenariato e dei programmi nel quadro dell'articolo 23

La Commissione ritiene che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5, potrà, se necessario, formulare osservazioni sulle proposte di modifica degli accordi di partenariato e dei programmi presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, in particolare se questi non sono coerenti con la precedente risposta presentata da tali Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, e in ogni caso in base agli articoli 16 e 30. La Commissione ritiene che il termine di tre mesi per l'adozione della decisione di approvazione delle modifiche degli accordi di partenariato e dei programmi pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, decorra dalla presentazione delle proposte di modifiche a norma del paragrafo 4, a condizione che queste tengano adeguatamente conto delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione.

Dichiarazione della Commissione sull'impatto dell'accordo raggiunto dai co-legislatori sulla riserva di efficacia dell'attuazione e sui livelli di prefinanziamento relativi ai massimali di pagamento

La Commissione ritiene che gli stanziamenti di pagamento addizionali che potrebbero essere necessari nel 2014-2020 in seguito alle modifiche introdotte nella riserva di efficacia dell'attuazione e nel prefinanziamento rimangano limitati.

Le conseguenze dovrebbero essere gestibili nel rispetto del progetto di regolamento QFP.

Le fluttuazioni annue che interessano i livelli globali dei pagamenti, comprese quelle generate dalle modifiche di cui sopra, saranno gestite facendo ricorso al margine globale per i pagamenti e agli strumenti speciali concordati nell'ambito del progetto di regolamento QFP.

La Commissione seguirà da vicino la situazione e presenterà la propria valutazione nel contesto della valutazione intermedia.

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'applicazione dell'articolo 5

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono nota dell'informazione trasmessa il 19 dicembre 2012 dalla Presidenza a seguito delle discussioni in seno al COREPER durante le quali gli Stati membri hanno manifestato la loro intenzione di tenere conto, per quanto possibile, nella fase di preparazione della programmazione, dei principi del progetto di regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei nella versione esistente al momento della trasmissione dell'informazione sulla programmazione strategica, compresi lo spirito e il contenuto del principio di partenariato di cui all'articolo 5.

Dichiarazione di Danimarca, Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Regno Unito

""La Danimarca, l'Austria, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia, la Finlandia e il Regno Unito convengono sull'importanza fondamentale del fatto che l'aumento dei pagamenti determinato dalle modifiche all'orientamento generale del Consiglio figuranti nel compromesso finale sul pacchetto legislativo sulla coesione riguardo alla riserva di efficacia ed efficienza e agli anticipi possa essere gestito all'interno dei massimali dei pagamenti come ripetutamente affermato dalla Commissione durante i negoziati.

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile Testo rilevante ai fini del SEE GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 924-947	PE-CONS 97/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK contrari: AT, DE
--	---------------	-------------------------	---

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'approccio adottato nell'articolo 19, paragrafi 4), 5) e 6) e nell'allegato I, che risponde alle peculiarità della presente decisione e non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari.

Dichiarazione della Commissione

Nel rispetto della procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione della decisione che contenga anche la ripartizione di bilancio di cui all'allegato I, a partire dal gennaio 2015. Tale approccio si basa sulla particolare natura della politica di protezione civile e non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari.

Regolamento (UE) n. 1384/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 85-85	PE-CONS 111/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 73-83	PE-CONS 90/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, UK
Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 62-72	PE-CONS 89/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 84-84	PE-CONS 108/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 855-864	PE-CONS 99/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE, UK
Decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra GU L 343 del 19.12.2013, pagg. 1-1	PE-CONS 114/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: PL
Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Estonia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Slovenia e Regno Unito 1. Siamo fermamente impegnati a favore del sistema europeo di scambio di emissioni (ETS) come elemento chiave delle politiche dell'UE sui cambiamenti climatici e gli investimenti a bassa emissione di carbonio fino al 2020 e ben oltre. 2. Tuttavia, continuiamo a nutrire serie preoccupazioni sul fatto che l'ETS, nella sua forma attuale, sia in grado di fornire i segnali di prezzo necessari per stimolare gli investimenti a bassa emissione di carbonio ora necessari, a causa del mercato squilibrio fra domanda e offerta nell'ETS negli ultimi anni, che ha fatto sì che il prezzo del carbonio fosse molto basso. Tali questioni minacciano anche la credibilità dei mercati del carbonio come lo strumento più flessibile ed efficace sul piano dei costi per ridurre le emissioni. 3. Il rinvio (backloading) è un primo passo per fornire un rimedio a breve termine in attesa della riforma strutturale dell'ETS dell'UE. Tuttavia, è necessario ricentrarsi urgentemente su misure più sostanziali per rafforzare il sistema. Chiediamo ora alla Commissione di formulare, al più tardi entro la fine dell'anno, proposte per realizzare una riforma strutturale adeguata dell'ETS dell'UE, al fine di inviare agli investitori un segnale chiaro riguardo alle ambizioni dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di carbonio oltre il 2020 e di stimolare gli investimenti a bassa emissione di carbonio, nonché le riduzioni delle emissioni più efficaci sul piano dei costi.			

Dichiarazione della Polonia

Siamo del parere che non sia necessaria alcuna interferenza nell'ETS dell'UE, perché tale sistema è verosimilmente un meccanismo di mercato che non ha altro compito che condurre alla riduzione delle emissioni nel modo più efficace sul piano dei costi.

Azioni politiche e giuridiche volte a una riduzione temporanea del numero di quote nel sistema può farne aumentare momentaneamente i prezzi, ma avrà certamente un impatto negativo sull'affidabilità e la prevedibilità del sistema, riducendo così la fiducia dei partecipanti.

Le proposte di intervento politico nel mercato ETS dell'UE possono essere viste come un segnale chiaro dell'instabilità del mercato, con ripercussioni negative sulle decisioni di investimento nell'industria. Soluzioni ad hoc che modifichino le regole in corso d'opera sono dannose per la credibilità del mercato e possono provocare addirittura un aumento delle emissioni mondiali in conseguenza di un rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Oltre a ciò, sorge un problema quando quote precedentemente ritirate dal mercato vi vengono reintrodotte a una data successiva. Tali iniziative non modificheranno la situazione sul mercato, tranne provocare un aumento della volatilità a breve termine.

La proposta attuale darà alla Commissione il diritto di intervenire sul mercato, su cui dovrebbe agire solo come regolatore. Si tratta di un precedente pericoloso che potrebbe modificare la natura del mercato dell'ETS e minacciare il conseguimento degli obiettivi del sistema in modo efficace sul piano dei costi.

Tenuto conto di quanto precede, la Polonia non può sostenere la proposta e vota contro la sua adozione.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 608-670	PE-CONS 95/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
---	---------------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui pagamenti diretti

L'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di regolamento sui pagamenti diretti non preclude la possibilità per un agricoltore di affittare a terzi uno o più edifici, ovvero parti di essi, o di possedere stalle, a condizione che tali attività non costituiscano la sua principale occupazione.

Dichiarazione della Commissione sul sostegno accoppiato

Per i prodotti agricoli, in particolare quelli non ammissibili al sostegno accoppiato a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sui pagamenti diretti, la Commissione seguirà da vicino l'evoluzione del mercato e, in caso di grave crisi del mercato, potrà ricorrere alle misure appropriate a sua disposizione per migliorare la situazione del mercato.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di mancato parere

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia

Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola *di mancato parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al legislatore stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta.

Dichiarazione della Polonia sulla portata del sostegno accoppiato

Nel quadro delle discussioni tenutesi in seno al Consiglio "Agricoltura e pesca", la Polonia ha costantemente sottolineato la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 38 del progetto di regolamento sul sostegno diretto. La Polonia ritiene che all'elenco dei settori debbano essere aggiunti quelli che attualmente ricevono un sostegno in virtù dell'articolo 68 del regolamento n. 73/2009 del Consiglio. Nello specifico, tale elenco dovrebbe includere settori di particolare importanza in regioni vulnerabili dal punto di vista economico ed ambientale, ivi comprese le categorie di produzione ad alta intensità di lavoro, ad esempio quella del tabacco, che sono importanti per il mercato del lavoro rurale e per l'attuazione di uno degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Dichiarazione comune e richiesta della Romania e della Lettonia

Uno degli obiettivi principali dell'attuale riforma della PAC è un sistema in cui i pagamenti diretti siano più equamente distribuiti, in modo da consentire a tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media europea di colmare un terzo del divario tra il loro attuale livello di pagamenti diretti e il 90% della media dell'UE nel corso del prossimo periodo e di far sì che tutti gli Stati membri raggiungano almeno il livello di 196 EUR per ettaro entro il 2020, come stabilito dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013.

Sulla base di questo principio generale accettato di una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, la Romania e la Lettonia sostengono la riforma e accettano il compromesso raggiunto. Tale compromesso dovrebbe garantire alla Romania e alla Lettonia che gli importi delle dotazioni nazionali per il 2019 e il 2020 siano sufficientemente coerenti da permettere un pagamento diretto pari ad almeno 196 EUR per ettaro. Tuttavia, l'attuale progetto di regolamento non assicura in maniera totale l'applicazione del principio stabilito dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013. Ne consegue che i massimali delle dotazioni per i pagamenti diretti per la Romania e la Lettonia, per l'anno civile 2019 e l'anno successivo, sono fissati ad un livello inferiore e prevedono riduzioni per i pagamenti diretti di oltre 4 milioni di euro per la Romania e di quasi 700.000 euro per la Lettonia.

La Romania e la Lettonia hanno richiamato l'attenzione della Commissione, ricevendone una risposta positiva, sulla richiesta di riesaminare le assegnazioni al rialzo per gli esercizi finanziari 2019-2020 di modo da assicurare che le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 siano pienamente recepite. Gli allegati II e III del nuovo regolamento sui pagamenti diretti andrebbero rispettivamente modificati. Ciò richiederebbe una decisione rapida a livello del prossimo Consiglio dei ministri.

Auspichiamo sinceramente che si terrà conto di questo adeguamento tecnico allo scopo di recepire e attuare pienamente le decisioni del Consiglio europeo in materia di massimali delle dotazioni per i pagamenti diretti per Romania e Lettonia. In caso contrario, gli agricoltori in Romania e Lettonia sarebbero discriminati due volte: la prima perché il loro livello di pagamenti diretti è tuttora il più basso dell'Unione europea; la seconda perché non sono rispettate le conclusioni del Consiglio sul quadro finanziario pluriennale.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 671-854	PE-CONS 96/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE astenuti: UK
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) L'esito dei negoziati in relazione al ricorso all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è parte del compromesso globale sull'attuale revisione della PAC e non pregiudica la posizione di ciascuna istituzione sulla portata di detta disposizione né i futuri sviluppi sulla questione, segnatamente un'eventuale nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.			
Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) In relazione all'esito dei negoziati sulla PAC nel trilogico del giugno 2013, il Consiglio conferma di aver deciso che il regolamento OCM unica contempli le questioni rientranti nell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE all'unico scopo di consentire, nelle circostanze eccezionali di tale trilogico, il raggiungimento di un compromesso. Tale decisione non pregiudicherà di conseguenza la posizione che il Consiglio continuerà ad adottare in futuro in difesa delle prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona.			
Dichiarazione della Commissione sulle norme di commercializzazione (in relazione all'articolo 75, paragrafo 1) La Commissione è pienamente consapevole che l'estensione delle norme di commercializzazione a settori o prodotti che attualmente non sono soggetti a tali norme in base al regolamento OCM unica è una questione sensibile. Le norme di commercializzazione dovrebbero applicarsi soltanto ai settori caratterizzati da chiare aspettative da parte dei consumatori e allorché vi sia la necessità di migliorare le condizioni economiche per la produzione e la commercializzazione, nonché la qualità, di prodotti specifici, oppure di tener conto del progresso tecnico o di esigenze di innovazione della produzione. Tali norme dovrebbero altresì evitare oneri amministrativi, risultare di facile comprensione per i consumatori e aiutare i produttori a comunicare agevolmente le caratteristiche e le proprietà dei loro prodotti. La Commissione terrà conto di qualsiasi richiesta debitamente motivata da parte di istituzioni o organizzazioni rappresentative, nonché delle raccomandazioni degli organismi internazionali, ma prima di avvalersi del suo potere di includere nuovi prodotti o settori nell'articolo 75, paragrafo 2, dovrà esaminare attentamente la specificità di tale settore e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale, nonché i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.			

Dichiarazione della Commissione sullo zucchero

Nella prospettiva di un mercato equilibrato dello zucchero e di un approvvigionamento regolare di zucchero nel mercato dell'Unione per il rimanente periodo delle quote di zucchero, la Commissione terrà conto sia degli interessi dei bieticoltori, sia di quelli delle raffinerie di zucchero greggio di canna dell'Unione nell'applicare il meccanismo temporaneo di gestione del mercato di cui all'articolo 131 del regolamento OCM unica.

Dichiarazione della Commissione sullo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi

La Commissione riconosce l'importanza di raccogliere e diffondere i dati disponibili sull'andamento dei prezzi nelle varie fasi della catena di approvvigionamento alimentare. A tal fine, la Commissione ha sviluppato uno strumento di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari che si basa sui dati combinati degli indici dei prezzi degli alimenti raccolti dagli istituti nazionali di statistica. Tale strumento mira a raggruppare e rendere disponibili dati sull'andamento dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento alimentare e permette di confrontare l'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli interessati, delle industrie alimentari e dei prodotti di consumo interessati. Esso è oggetto di costante miglioramento e si prefigge di ampliare la gamma di prodotti della catena di approvvigionamento alimentare da esso contemplati e, in generale, di rispondere alla necessità di agricoltori e consumatori di una maggiore trasparenza in merito alla formazione dei prezzi dei prodotti alimentari. La Commissione riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività e sui risultati degli studi dello strumento europeo di sorveglianza dei prezzi.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di mancato parere

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia

Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola *di mancato parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al legislatore stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta.

Dichiarazioni dell'Italia

L'Italia ritiene che il testo figurante all'articolo 113 sexies, paragrafo 2, del regolamento OCM unica consenta che la consultazione per l'accordo tra le parti possa essere conclusa anche con rappresentanti dei suinicoltori."

L'Italia ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM unica non escludano i produttori di vino dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.3/2008.

Dichiarazione della Grecia sui diritti di impianto

In seguito alle discussioni tenutesi in seno al Consiglio sul regime UE dei diritti di impianto dei vigneti, la Grecia ritiene che gli Stati membri, a livello regionale, possano includere nelle autorizzazioni annuali per gli impianti previste dagli articoli 62, 63 e 64, i vigneti già impiantati con varietà di viti a duplice o triplice classificazione che non sono ancora compresi nel potenziale produttivo del settore vitivinicolo.

Dichiarazione della Polonia sulle pari possibilità di sostegno al settore del luppolo nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Nel quadro delle discussioni tenutesi in seno al Consiglio "Agricoltura e pesca", la Polonia ha sottolineato la necessità di pari condizioni di sostegno al settore del luppolo nell'ambito delle misure previste dal progetto di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La Polonia non accetta le disposizioni che possono essere applicate in un solo Stato membro creando così condizioni di concorrenza ineguali. La Polonia ritiene che la soluzione prevista debba consentire anche ai produttori di luppolo polacchi di beneficiare di un sostegno in base a tale disposizione.

Dichiarazione della Germania

La Germania si compiace, per molti aspetti, dei risultati ottenuti sull'orientamento della politica agricola comune dopo il 2013. L'Unione europea risponde in tal modo alle sfide che si prospettano nel settore agricolo europeo negli anni a venire.

La Germania non è in grado di sostenere alcuni dei regolamenti proposti sulla futura organizzazione comune dei mercati per le seguenti ragioni:

= A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE) il Consiglio, su proposta della Commissione europea, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme.

= La Germania non ritiene accettabile discostarsi da questa chiara attribuzione di responsabilità stabilita tra le istituzioni dell'UE.

= Per motivi d'ordine generale concernenti il diritto comunitario, inoltre, non possiamo approvare tale violazione del diritto primario in quanto costituirebbe un precedente per deviazioni dalle ripartizioni delle competenze in altri settori d'intervento.

La Germania respinge pertanto il regolamento presentato sulla futura organizzazione comune dei mercati.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 487-548	PE-CONS 93/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: CZ
Dichiarazione dell'Italia L'Italia prende atto con rammarico che è stata disattesa la parte dell'accordo stabilito in seno al Consiglio Agricoltura del giugno scorso, a conclusione del processo negoziale sulla riforma della PAC, nella parte in cui era stabilito di elevare dal 65 al 75% il contributo massimo sulla spesa assicurativa, nell'ambito del Regolamento sullo sviluppo rurale (art. 37, comma 5, del regolamento sviluppo rurale). La proposta era finalizzata ad armonizzare le varie percentuali di aiuto, oggi molto diverse, in funzione degli strumenti finanziari attivabili. Si auspica quindi che la problematica possa essere al più presto superata, nel contesto delle prossime iniziative regolamentari riguardanti la riforma della Politica agricola comune.			
Dichiarazione dell'Austria in merito all'articolo 32, paragrafo 4 L'Austria dichiara che i vincoli specifici che saranno applicati per la delimitazione delle zone conformemente all'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento FEASR saranno definiti dagli Stati membri."			
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 549-607	PE-CONS 94/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalità

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia

Il Consiglio, vista la dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola *di mancato parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 182/2011 comitatologia non è, né era inteso essere, un'eccezione alla regola generale.

Spetta al legislatore stabilire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, se avvalersi o meno dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in assenza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di mancato parere

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione della Commissione sui pagamenti tardivi effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari (articolo 40) La Commissione europea dichiara che nell'adottare le norme concernenti la riduzione del rimborso agli organismi pagatori in caso di pagamento effettuato ai beneficiari dopo l'ultimo termine possibile stabilito dalla normativa dell'Unione sarà mantenuto il campo di applicazione delle disposizioni vigenti relative ai pagamenti tardivi per il FEAGA.			
Dichiarazione della Commissione sul livello di attuazione (articolo 118) La Commissione europea conferma che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del TUE, l'Unione rispetta le strutture costituzionali degli Stati membri ai quali, pertanto, spetta di decidere a quale livello territoriale desiderino attuare la politica agricola comune, fermi restando il rispetto del diritto dell'Unione e la garanzia della sua efficacia. Questo principio si applica a tutti e quattro i regolamenti della riforma della PAC.			
Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 865-883	PE-CONS 103/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione sullo sviluppo rurale La Commissione dichiara che intende cooperare in modo costruttivo con gli Stati membri nella preparazione e nell'approvazione dei nuovi programmi di sviluppo rurale, al fine di garantire una transizione agevole verso il nuovo periodo di programmazione anche per le misure non contemplate dall'articolo 1 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie. La Commissione esorta gli Stati membri che, a norma dell'articolo 1 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie, intendono avvalersi della possibilità di assumere nuovi impegni giuridici per opere di irrigazione, a farlo nel rispetto delle condizioni stabilite per tali opere all'articolo 46, paragrafo 3, del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli GU L 346 del 20.12.2013, pagg. 12-19	15173/13 + COR 1
Dichiarazioni della Commissione La Commissione ritiene che, poiché la riassegnazione delle quote di zucchero rientra nell'articolo 101 undecies), regolamento OCM, anche la modifica di tali quote debba esserlo. La Commissione conferma che, nel contesto della revisione dei programmi frutta e latte nelle scuole, intende riesaminare gli aiuti alla distribuzione di latte e il cofinanziamento dei costi del programma frutta nelle scuole, anche nelle isole minori del Mar Egeo.	
2014/5/UE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles GU L 4 del 9.1.2014, pagg. 1-2	16647/13
Regolamento (UE) n. 11/2014 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles GU L 4 del 9.1.2014, pagg. 38-39	16650/13

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti	16126/13
Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti	16129/13
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo accordo di partenariato e un protocollo nel settore della pesca con la Repubblica del Senegal	17045/13
Regolamento (UE) n. 1389/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 24-25	15853/13
2013/785/UE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 1-3	14165/13

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca sottolinea l'importanza del contributo dell'UE alla conservazione delle risorse e la sostenibilità ambientale, apportato prelevando esclusivamente le risorse eccedentarie e prevenendo l'eccessivo sfruttamento degli stock nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca. La Danimarca ricorda le direttive di negoziato stabilite nella decisione del Consiglio del 14 febbraio 2012 di conferire alla Commissione il mandato di avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco.

La Danimarca ritiene che nel testo del protocollo non sia sufficientemente documentata la garanzia di una gestione sostenibile delle risorse ittiche, e in particolare che la pesca deve avvenire solo sulle eccedenze. Pertanto, una gestione sostenibile sembra dipendere pienamente dalla gestione della pesca in Marocco, dalle misure di gestione regionali e dalla collaborazione tra UE e Marocco.

La Danimarca sottolinea inoltre che l'Unione deve promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici al momento di stipulare accordi bilaterali. Tuttavia, nel protocollo con il Marocco tali aspetti non sono chiaramente indicati come in altri protocolli di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

È assolutamente necessario che il diritto nazionale sia rispettato e che benefici delle risorse ittiche la popolazione locale, compresa quella del Sahara occidentale. Secondo la Danimarca il rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo dipende dalla attuazione concreta del protocollo da parte delle autorità marocchine.

Per tali ragioni, la Danimarca vota contro le proposte sulla firma e la conclusione del nuovo protocollo e sulla ripartizione delle possibilità di pesca.

Dichiarazione della Germania, dell'Austria e dell'Irlanda

La Germania, l'Austria e l'Irlanda ritengono che le proposte di rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco contengano elementi che risolvono le preoccupazioni precedentemente espresse.

La Germania, l'Austria e l'Irlanda annettono un'importanza fondamentale al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani ai sensi dell'articolo 2 del protocollo.

In linea di principio, la Germania, l'Austria e l'Irlanda sono favorevole all'introduzione nel protocollo di disposizioni relative agli obblighi di pianificazione e di informazione del Marocco rispetto alla distribuzione regionale dei fondi, specialmente per quanto riguarda gli attesi benefici economici e sociali e la distribuzione geografica dei benefici stessi.

La Germania, l'Austria e l'Irlanda chiedono alla Commissione di informare il Consiglio esaustivamente e periodicamente sui proventi ricevuti dalla popolazione del Sahara occidentale quale risultato dell'accordo. Occorre assicurare che anche la popolazione sahwawi del Sahara occidentale riceva una quota appropriata, che sia in linea con i suoi interessi, delle risorse finanziarie derivanti dall'accordo.

L'uso sostenibile degli stock ittici è assolutamente prioritario per la Germania, l'Austria e l'Irlanda. Esse chiedono alla Commissione di assicurare che, per quanto riguarda la gestione sostenibile, vengano effettuati controlli periodici degli stock e delle possibilità di pesca e che il Consiglio sia informato dei risultati di tali controlli.

La firma del protocollo non pregiudica la posizione di lunga data dell'UE in relazione allo status del Sahara occidentale. Pertanto, alla luce delle possibilità di cui all'articolo 8 del protocollo, la Germania, l'Austria e l'Irlanda considerano accettabile firmare il protocollo.

Dichiarazione della Finlandia

Per quanto riguarda la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti e il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca, la Finlandia non può sostenere le decisioni e il regolamento del Consiglio e si astiene.

Conformemente ai principi del diritto internazionale, compreso il diritto all'autodeterminazione, la sovranità permanente sulle risorse naturali e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Finlandia sottolinea la necessità di tenere conto degli interessi e dell'opinione della popolazione del Sahara occidentale. La popolazione della regione del Sahara occidentale dovrebbe beneficiare dei vantaggi economici derivanti dall'attuazione del protocollo.

La Finlandia ritiene essenziale che la Commissione europea riferisca tempestivamente e esaustivamente agli Stati membri dell'Unione europea circa l'attuazione del protocollo. A tale riguardo, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai progetti scelti nella commissione mista ed ai benefici creati da tali progetti nella regione del Sahara occidentale.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi hanno valutato il nuovo protocollo di pesca tra l'UE e il Regno del Marocco in base a tre criteri: rispetto del diritto internazionale per quanto riguarda le possibilità di pesca a titolo del protocollo nelle acque del territorio autonomo del Sahara occidentale, sostenibilità e redditività economica.

Diritto internazionale

Il protocollo non fa esplicito riferimento al Sahara occidentale, ma consente la sua applicazione alle zone marittime adiacenti al Sahara occidentale che non sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco. Il Marocco, quale potenza amministratrice del Sahara occidentale, non può ignorare gli interessi e i desideri della popolazione del Sahara occidentale nell'applicare il protocollo a tali zone marittime. I Paesi Bassi prendano atto che il protocollo non contiene alcuna disposizione che garantisca che le autorità marocchine utilizzeranno l'importo erogato per l'accesso alla risorsa conformemente agli obblighi loro derivanti a titolo del diritto internazionale nei confronti della popolazione del Sahara occidentale. I Paesi Bassi ritengono che, in virtù del diritto internazionale, la popolazione del Sahara occidentale debba beneficiare di una quota proporzionale di tale importo. Il rispetto del diritto internazionale dipenderà pertanto dall'attuazione del protocollo da parte delle autorità marocchine.

Sostenibilità

I Paesi Bassi si compiacciono della flessibilità per quanto riguarda l'adeguamento delle possibilità di pesca e della compensazione finanziaria. L'articolo 3 del documento stabilisce chiaramente il ruolo del Consiglio in tale procedura. Tuttavia, i Paesi Bassi esprimono perplessità circa l'attuale aumento delle possibilità di pesca per il settore pelagico sulla scorta dei pareri scientifici disponibili.

Redditività economica

I Paesi Bassi stimano che la categoria pelagica costituisca l'80% del valore del protocollo. A tale riguardo i Paesi Bassi temono che gli adeguamenti delle condizioni tecniche per il settore pelagico dell'UE possano ostacolare lo sfruttamento ottimale delle possibilità di pesca.

In generale, i Paesi Bassi ritengono che la pesca nel quadro di un accordo di partenariato costituisca una migliore garanzia per la sostenibilità rispetto agli accordi privati. Tuttavia, tenendo conto di quanto precede, i Paesi Bassi si asterranno dal voto sia sulla decisione del Consiglio relativa alla firma che sulla conclusione del protocollo.

Dichiarazione della Svezia**Motivazione di voto**

Da qualche tempo la Svezia si chiede se l'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco sia compatibile con il diritto internazionale. Poiché il Sahara occidentale non fa parte del territorio marocchino, il diritto internazionale richiede che le sue risorse di pesca siano utilizzate a beneficio del popolo saharawi del Sahara occidentale e conformemente ai suoi interessi e desideri.

La Svezia prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione e dal Marocco per garantire una migliore assegnazione delle entrate derivanti dall'accordo in seno alla regione. Nonostante alcuni progressi nella giusta direzione, la Svezia ritiene che le modifiche apportate siano insufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi del diritto internazionale in relazione al popolo saharawi nel Sahara occidentale.

Tale valutazione generale è la ragione per cui la Svezia non può sostenere il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e voterà contro le tre proposte relative al nuovo protocollo, vale a dire le proposte sulla firma e la conclusione del nuovo protocollo e sulla ripartizione delle possibilità di pesca.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito riconosce i progressi compiuti nei settori problematici sin dal mandato di negoziato del 2011 ad estendere l'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco. Ciò comprende l'accordo dell'Unione Europea e delle autorità marocchine nei confronti di un nuovo obbligo di riferire circa l'impatto geografico del protocollo. Pur riconoscendo che si tratta di passi nella giusta direzione, il Regno Unito nutre ancora preoccupazione in merito al protocollo per quanto riguarda la sua redditività e la sostenibilità degli stock da pescare.

Inoltre, il Regno Unito ritiene che il protocollo debba anche chiarire gli obblighi del Marocco, garantendo che il popolo del Sahara occidentale benefici adeguatamente di tale protocollo. Pertanto il Regno Unito si astiene sulle decisioni relative alla firma e alla conclusione di questo protocollo in quanto esso non soddisfa pienamente tali preoccupazioni.

Dichiarazione della Commissione La Commissione sottolinea che sarà in ogni caso necessaria l'approvazione del Parlamento europeo per la conclusione del nuovo protocollo di pesca con il Marocco e che, per tale ragione, la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE che aveva proposto è la più appropriata in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE. Tuttavia, per agevolare una rapida conclusione del nuovo protocollo nelle attuali circostanze di urgenza, la Commissione non si opporrebbe a un compromesso della presidenza, in base al quale la base giuridica sarebbe "l'articolo 43 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE" con l'applicazione della stessa procedura di approvazione. Ciò non costituisce in alcun modo un precedente.	
Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 948-964	16463/13 + COR 1
Dichiarazione del Lussemburgo Il Lussemburgo riconosce l'importanza del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", nonché la necessità di porre maggiormente l'accento sulla sicurezza nucleare contribuendo al riorientamento della ricerca nucleare. Il Lussemburgo accoglie pertanto con favore il testo di compromesso, mantenendo tuttavia il suo atteggiamento critico nei confronti della ricerca nucleare in generale. Il Lussemburgo insiste tuttavia sul fatto che in futuro i fondi europei destinati alle attività di ricerca e di formazione dovranno essere maggiormente orientati verso le energie rinnovabili. Poiché il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) non dà avvio a tale riorientamento verso le energie rinnovabili, il Lussemburgo non può approvarlo nel suo insieme e si astiene pertanto dal voto.	

Dichiarazione della Germania

La Germania dà il suo accordo sulla proposta per evitare di bloccare una decisione sulla proposta della presidenza. È vero che la proposta della presidenza tiene conto dei fabbisogni supplementari di bilancio; la Germania ritiene tuttavia opportuna una diversa ponderazione delle priorità in considerazione delle misure adottate nel 2011 dopo l'incidente di Fukushima. L'attuale progetto di regolamento non attribuisce adeguata priorità alla ricerca in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, che rimane necessaria ai fini di un continuo miglioramento dei livelli di sicurezza e radioprotezione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia mantenuto la distribuzione delle dotazioni di bilancio fra le tre componenti del programma Euratom indicata nella proposta della Commissione del 30 novembre 2011.

In particolare, la Commissione si rammarica che la distribuzione nel testo del Consiglio comporti una quota inferiore per le azioni dirette rispetto alla proposta della Commissione che era stata sostenuta dalla risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo il 19 novembre 2013.

La sicurezza e protezione nucleare è un'importante priorità della politica energetica dell'Unione europea. La ricerca diretta contribuisce alla definizione di soluzioni di sicurezza e protezione elaborate di comune accordo. I costi di manutenzione delle infrastrutture Euratom che rendono possibile tale ricerca sono in aumento per via dei requisiti tecnici più rigorosi definiti dalle autorità di controllo nazionali. Pertanto, è importante mantenere un quadro finanziario adeguato per la ricerca diretta.

2013/792/UE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Finlandia

GU L 349 del 21.12.2013, pagg. 103-103

17056/13

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi GU L 346 del 20.12.2013, pagg. 20-26	17074/13
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone, dall'altra, a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea	14720/13
Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino	16075/13

3286^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 16 dicembre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Posizione dell'Unione europea per l'undicesima sessione del Consiglio di associazione (Bruxelles, 16 dicembre 2013)	17567/13
Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza GU L 341 del 18.12.2013, pagg. 56-67	16917/13
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la modifica dell'accordo tra l'Australia e l'Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate	16920/13
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica democratica del Congo (RDC) e la regione dei Grandi Laghi	17251/13
Conclusioni del Consiglio sul Libano	17804/13
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana	17835/13
Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente	17817/13
Conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania	17295/13

3287^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 17 dicembre 2013**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 5-6	16766/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 7-7	16663/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 86-89	16664/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli

Direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 8-12	16665/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 13-14	16835/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 1-4	16672/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
2013/805/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 51-52		17041/13	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 5/2013: I fondi erogati per le strade nell'ambito della politica di coesione sono ben utilizzati?		17691/13	

2013/811/UE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE GU L 355 del 31.12.2013, pagg. 91-91	17690/13
Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 26-39	16225/13 + COR 1
Regolamento (UE) n. 1415/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che adegua, a decorrere dal 1 ^o luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 23-23	16217/13
Dichiarazione della Commissione Alla luce delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei membri del personale dell'UE per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea per il 2011, può essere necessario, al fine di eseguire dette sentenze, adottare misure a norma dell'articolo 266 del TFUE. L'adeguamento delle retribuzioni oppure, per il 2011, dell'aliquota del contributo, potrebbe implicare il ricalcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione per gli anni 2012 e 2013. In tale circostanza, la Commissione farà tutto il possibile per garantire che l'aliquota del contributo pensionistico applicata mantenga l'equilibrio attuariale del regime pensionistico. A tale scopo, in particolare, la Commissione presenterà al Consiglio tutte le proposte necessarie al fine di consentire a quest'ultimo di adeguare l'aliquota del contributo per gli anni 2012 e 2013 al livello richiesto per rispettare l'equilibrio attuariale.	

Regolamento (UE) n. 1416/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che adegua, con effetto dal 1 °luglio 2013, i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 24-25	16221/13
Dichiarazione della Danimarca La Danimarca esprime voto contrario alla proposta. Essa rammenta la sua opposizione di principio al metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE, tenuto conto del livello elevato dei trattamenti corrisposti nelle istituzioni dell'UE.	
Regolamento (UE) n. 1414/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1 °luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi GU L 353 del 28.12.2013, pagg. 15-22	16031/13
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda relativi ad un accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici	17181/13 + ADD 1

Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 319-325	16244/13 tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 201-318	16245/13 tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Francia La Francia sostiene l'adozione del regolamento del Consiglio recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014. Questo tipo di misure persegue l'obiettivo generale di contribuire a migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione e a preservare o creare posti di lavoro. Per alcuni settori particolarmente esposti agli effetti della crisi economica, tale dispositivo diventa talvolta essenziale per il mantenimento delle attività. Ciò vale per il comparto francese dei pannelli di compensato, fruitore sino alla fine del presente anno 2013 del sistema di preferenze generalizzate (SPG) applicabile al Gabon, paese esportatore dell'essenza di okoumé. L'aumento del 6% dei dazi doganali rischia di compromettere seriamente l'equilibrio economico delle imprese interessate, che rappresentano alcune migliaia di posti di lavoro. Al fine di permettere a tali imprese di continuare la produzione, la Francia presenterà una richiesta di sospensione nel quadro del prossimo regolamento del Consiglio applicabile a decorrere dal 1° luglio 2014, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014. Le consultazioni condotte dalla Francia su questo fascicolo confermano che tale sospensione risponde effettivamente a un interesse dell'Unione e alle esigenze dell'industria, e che il suo inserimento nel progetto di regolamento non avrebbe alcun impatto negativo per gli altri Stati membri.	
Conclusioni del Consiglio sul riesame del SEAE	17973/13
Conclusioni del Consiglio sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione	17952/13

Procedura scritta conclusa il 26 novembre 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/798/PESC del Consiglio del 23 dicembre 2013 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana GU L 352 del 20.12.2013, pagg. 51-52	17830/13
